SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2008, n. **23.**

Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2007.

Disciplina del regime per i doni di cortesia ricevuti dai componenti del Governo . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2008.

Dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale di Papa Benedetto XVI a Savona e Genova nei giorni 17 e 18 maggio 2008. . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2008.

Dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale del Papa Benedetto XVI a Brindisi nei giorni 14 e 15 giugno 2008. . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 novembre 2007.

Assegnazione dell'annualità 2007 dei piani di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 25/2007) . . . . Pag. 10

DECRETO 17 dicembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma operativo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea Italia-Francia Marittimo, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 41/2007). Pag. 13

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 4 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente supplente presso la commissione provinciale di conciliazione di Frosinone . . . . . Pag. 14

DECRETO 4 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Frosinone . . . . Pag. 14

DECRETO 5 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Ancona . . . . Pag. 14

DECRETO 7 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo . . . . Pag. 15

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Gesti Service - Società cooperativa a r.l.», in Penne, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 15

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Agricola Euro 2002 a r.l.», in Stornara, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 16

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Edile C. & D. soc. coop. a r.l.», in San Cipriano D'Aversa, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 16

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 gennaio 2008.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di una varietà di specie di pianta ortiva iscritta al registro nazionale . . . . Pag. 17

DECRETO 30 gennaio 2008.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali . . . . Pag. 17

DECRETO 30 gennaio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia . . . Pag. 19

DECRETO 30 gennaio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattare eccezionale degli eventi calamitosi verificatesi nella regione Umbria . . Pag. 19

DECRETO 30 gennaio 2008.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie di piante ortive iscritte nei registri nazionali . . . . Pag. 20

DECRETO 1º febbraio 2008.

Modalità attuative di cui all'articolo 46-*quater* del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, in legge 29 novembre 2007, n. 222, relativo alla rateizzazione delle somme percepite a titolo di aiuto per la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca . . . . Pag. 23

DECRETO 7 febbraio 2008.

Proroga dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto 27 novembre 2003, per la campagna di semina 2008. Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza Unificata

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento «Piano italiano d'azione sulle droghe». (Rep. atti n. 4/CU). Pag. 24

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008.

Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive. (Deliberazione n. 13/08/CSP) . . . . Pag. 42

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2008.

Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo I (obbligo di assicurazione) e Capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 13) . . . . Pag. 46

Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004

ORDINANZA 19 novembre 2007.

Programma commissariale di interventi nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004. Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10. Primo accertamento dello stato di attuazione del programma. Interventi a favore delle imprese di pesca e acquicoltura. Individuazione delle risorse e dell'Assessorato competente. (Ordinanza n. 20). Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA: Rivalutazione per l'anno 2008 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) . . . . Pag. 54

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 5, 6, 7 e 8 febbraio 2008 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. . . . . Pag. 54

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Dynaprim 120». . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tylanox Premix» Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tilosina 20% liquido Dox-Al». . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Fortekor» . . . . . Pag. 57

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pontinia . . . . Pag. 57

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lamezia Terme-Sambiase. . . . . . Pag. 57

Ministero delle infrastrutture: Costituzione della delegazione italiana facente parte della Commissione intergovernativa prevista per la costruzione del collegamento ferroviario Trieste-Divaga/Koper - Divaga protocollo d'intenti 28 febbraio 2006 . . . . Pag. 58

Agenzia italiana del farmaco:

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foille Sole». Pag. 58

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antiflog». Pag. 58

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oraxim». Pag. 58

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ocubrax». Pag. 58

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: Comunicazione di proroga dei termini del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati numeri 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione. Pag. 59

Garante per la protezione per i dati personali: Avviso relativo ai reclami e alle segnalazioni pervenuti entro il 30 aprile 2005 . . . . Pag. 59

Regione Puglia: Approvazione definitiva del Piano regolatore generale del comune di San Pietro Vernotico. . . . Pag. 59

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 59

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

08A01049

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2008, n. **23.**

Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1-*bis*, commi 6 e 7, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per la stipula delle convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne fanno richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo a carico dello Stato, i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.

Art. 2.

Convenzione

1. Le convenzioni di cui all'articolo 1 sono stipulate tra i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali ed i gestori delle scuole primarie paritarie, persone fisiche o rappresentanti legali di enti o associazioni con o senza personalità giuridica, che ne abbiano fatta richiesta, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il gestore della scuola primaria paritaria deve essere fornito di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Con la stipula della convenzione il gestore si obbliga ad osservare le condizioni ed i requisiti prescritti, di cui alle dichiarazioni previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, ed a mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata.

3. Con la stipula della convenzione l'amministrazione scolastica, riservandosi il diritto di verificare l'adempimento degli obblighi assunti dalla scuola primaria paritaria, si obbliga a corrispondere all'ente gestore un contributo annuo; la misura del contributo annuo è fissata, in via generale per tutte le scuole primarie paritarie convenzionate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel limite dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.

Art. 3.

Istanza di convenzionamento

1. I gestori delle scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione prevista dall'articolo 2 ne fanno richiesta all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La convenzione decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

2. Il gestore della scuola primaria paritaria, nel formulare l'istanza di convenzione, deve dichiarare:

a) che l'ente di cui ha la rappresentanza, se persona giuridica, ha sede legale ovvero, se sprovvisto di personalità giuridica, ha il domicilio, oppure, nel caso di persona fisica, ha la residenza in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea;

b) che permangono i requisiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62;

c) che il coordinamento delle attività educative e didattiche è affidato a soggetto in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola;

d) che i contratti individuali di lavoro dei docenti rispettano i contratti collettivi di lavoro di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. Il gestore deve altresì dichiarare che, entro trenta giorni dall'apertura dell'anno scolastico, provvederà a:

a) fornire un prospetto con l'indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe;

b) indicare il numero di alunni iscritti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) indicare, per gli alunni certificati di cui sopra, il numero di ore di sostegno dichiarate necessarie dal piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) indicare la documentazione idonea in ordine alla presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione, indicando altresì il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.

Art. 4.

Contributo a carico dello Stato

1. Il contributo annuo di cui all'articolo 2, comma 3, viene assegnato alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato la convenzione, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;

c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

2. I criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole primarie paritarie sono fissati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'Ufficio scolastico regionale si impegna a corrispondere al gestore il contributo annuo fissato nella misura fissata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 2, comma 3.

4. L'Ufficio, in caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento.

5. I contributi annuali sono corrisposti di norma a rate semestrali.

6. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Art. 5.

Adempimenti dell'amministrazione scolastica statale

1. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o, per sua delega, un dirigente dell'Ufficio stesso, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti dichiarati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, stipula la convenzione secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Le spese per la registrazione dell'atto di convenzione sono a carico del gestore.

Art. 6.

Durata della convenzione

1. La convenzione, con la decorrenza di cui all'articolo 3, ha una durata massima di nove anni; il gestore della scuola paritaria può recedere anticipatamente dalla convenzione, per giustificati e documentati motivi, previa apposita comunicazione da far pervenire al competente Ufficio scolastico regionale almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno scolastico.

2. La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga a cessare il requisito del riconoscimento della parità scolastica nei confronti della scuola convenzionata. La risoluzione di diritto della convenzione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento di revoca della parità scolastica.

3. Nei casi di gravi irregolarità di funzionamento della scuola convenzionata, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale dispone la sospensione dell'erogazione del contributo statale con effetto dalla data di comunicazione al gestore della richiesta di regolarizzazione, costituente avvio del procedimento di revoca della convenzione, ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7.

Modifiche della convenzione

1. Per l'aumento o la diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all'atto della stipula della convenzione, il gestore, con le modalità di cui all'articolo 3, richiede l'atto modificativo della convenzione all'Ufficio scolastico regionale, che provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Si provvede analogamente, mediante stipula di un atto modificativo della convenzione, in caso di variazione del contributo erogabile dall'Ufficio scolastico regionale.

Art. 8.

Norme finali

1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.

2. Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto del presente regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P. R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 1-*bis*, commi 6 e 7, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui):

«6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'art. 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'art. 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'art. 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art. 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonché per le disposizioni dell'art. 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. È fatto altresì salvo il comma 6 dell'art. 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'art. 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'art. 1, comma 4-*bis*, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L'art. 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L'art. 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'art. 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso.».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

— La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2000, n. 67.

— Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) è il seguente:

«7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2000, n. 67:

«4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario:

«5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) è il seguente:

«636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.».

— Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, reca «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è il seguente:

«Art. 8 *(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)*. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».

08G0043

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2007.

Disciplina del regime per i doni di cortesia ricevuti dai componenti del Governo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, comma primo, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 2;

Viste le convenzioni e la prassi esistenti in ambito nazionale e internazionale in materia di scambio di doni di cortesia in occasione o a margine di visite ufficiali o di incontri di membri del Governo con autorità italiane e straniere;

Constatato che le richiamate convenzioni e prassi sono conformi agli usi di cerimoniale ed alle normative vigenti in ambito nazionale ed internazionale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla definizione e regolazione del trattamento e del regime di detti doni;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni riguardano tutti gli oggetti che il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, gli altri membri del Governo e i loro congiunti ricevono, in ragione dell'ufficio che ricoprono pro-tempore, in occasione di visite ufficiali o di incontri, da parte di autorità o di delegazioni italiane o straniere e che, secondo gli usi di cerimoniale, abbiano carattere protocollare d'uso e di cortesia.

2. Ai fini della presente disciplina, gli oggetti sopra indicati vengono di seguito denominati «doni di rappresentanza».

Art. 2.

Doni di rappresentanza

1. A partire dal 1° gennaio 2008 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, accettano e trattengono personalmente i doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro non sia superiore a 300,00 euro.

2. I doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro sia superiore ai 300,00 euro e che, in relazione alla loro tipologia e specificità, possono essere destinati alle sedi ufficiali o di rappresentanza, restano nella disponibilità dell'amministrazione.

3. I restanti doni, di valore superiore a 300,00 euro, sono destinati dal Presidente del Consiglio e dai Ministri per iniziative aventi finalità umanitarie, caritatevoli, di assistenza e beneficenza.

4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che intendano trattenere personalmente un dono di rappresentanza il cui valore ecceda l'importo di cui al comma 1, versano all'amministrazione ricevente la somma di denaro pari alla differenza tra il valore stimato del bene e 300,00 euro.

5. L'amministrazione ricevente individua l'ufficio ove tenere l'apposito registro in cui iscrivere i doni di rappresentanza contenente la descrizione del bene, l'indicazione del donatore, la stima effettuata, la data e il motivo della consegna, la destinazione effettuata.

6. La stima del valore economico del dono di rappresentanza è effettuata dall'Ufficio di bilancio dell'amministrazione ricevente.

Art. 3.

Onorificenze

1. Sono esclusi dal presente provvedimento gli oggetti che si riferiscano a decorazioni o insegne o distinzioni onorifiche o cavalleresche o di benemerenza attribuiti da Sovrani, Capi di Stato, Governi o da altri soggetti che, in ambito internazionale, godano di prerogative analoghe a quelle di un Sovrano, di un Capo di Stato o di un Governo, nonché le insegne onorifiche nazionali concesse dallo Stato italiano ad autorità italiane o straniere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 123

08A01034

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2008.

Dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale di Papa Benedetto XVI a Savona e Genova nei giorni 17 e 18 maggio 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che in data 17 e 18 maggio 2008 si terrà nella Diocesi del comune di Savona e nell'Arcidiocesi del comune di Genova la visita di Papa Benedetto XVI;

Considerato che in occasione di detto evento si svolgeranno nel comune di Genova importanti manifestazioni, quali l'incontro con i giovani, la visita all'ospedale Gaslini, la visita del santuario della Madonna della Guardia e la celebrazione eucaristica in cui saranno coinvolte tutte le parrocchie, nonché associazioni, movimenti ed aggregazioni religiose;

Considerata la particolare complessità organizzativa della manifestazione, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico e della mobilità, che della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per assicurare un regolare svolgimento delle manifestazioni religiose, nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel citato comma 5, dell'art. 5-*bis*, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2008;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, la visita pastorale di Papa Benedetto XVI che si terrà in data nei territori dei comuni di Savona e Genova nei giorni 17 e 18 maggio 2008, è dichiarata «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A01090

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2008.

Dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale del Papa Benedetto XVI a Brindisi nei giorni 14 e 15 giugno 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nei giorni 14 e 15 giugno 2008 si svolgerà la visita del Papa Benedetto XVI a Brindisi, nel corso della quale saranno coinvolte tutte le parrocchie, le diocesi italiane, le regioni ecclesiastiche, nonché associazioni, movimenti ed aggregazioni religiose;

Considerata la particolare complessità organizzativa della manifestazione, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico e della mobilità, che della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del del 5 febbraio 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, la visita pastorale del Papa Benedetto XVI che si svolgerà nei giorni 14 e 15 giugno 2008 nel territorio del comune di Brindisi è dichiarato «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A01089

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 novembre 2007.

Assegnazione dell'annualità 2007 dei piani di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 25/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1320/2006 e successive modificazioni, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1698/2005;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti CE della Commissione europea n. 883/2006 e n. 885/2006 recanti modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 1290/2005;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4024 del 12 settembre 2006 - da ultimo modificata con decisione della Commissione C(2007) 2274 del 1° giugno 2007 - che fissa la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e delle regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista l'intesa sancita in conferenza Stato-regioni del 31 ottobre 2006;

Considerato che nella riunione della conferenza Stato-regioni del 31 ottobre 2006 è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale, sulla proposta di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR tra le regioni e province autonome e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Visto inoltre, il titolo I del citato regolamento CE n. 1698/2005, che suddivide gli obiettivi fissati a livello comunitario in tre «Assi» riguardanti rispettivamente: il «Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale», il «Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale», la «Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale», i quali interagiscono con un IV Asse orizzontale metodologico (Metodo Leader);

Vista la nota n. 12850 del 10 ottobre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie per l'anno 2007 per complessivi 1.142.143.461,00 euro, chiede l'assegnazione della corrispondente quota statale di 960.207.099,54 euro, comprensiva del finanziamento del programma della rete rurale nazionale e determinata conglobando sugli assi 1, 2 e 3 il Metodo Leader espresso dall'asse 4, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, è previsto che il cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR, per le misure contenute negli assi 1 e 3 ed alle azioni di assistenza tecnica, per il 70% fa carico alle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per il 30% alle disponibilità delle regioni e province autonome, e per le misure contenute nell'asse 2 e per quelle previste nel programma della rete rurale nazionale il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione, ne consegue, per l'annualità 2007, un onere a carico delle medesime regioni e province autonome di 203.978.307,97 euro;

Viste le note n. RFIU.2007.0084 del 24 maggio 2007, e n. RFIU.2007.0122 del 31 luglio 2007, con le quali l'AGEA richiede un'anticipazione di tesoreria di euro 545.000.000,00, comprensiva di quota comunitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 165/1999, per far fronte al pagamento degli impegni assunti per i piani di sviluppo rurale nella precedente programmazione 2000-2006 e rimasti inevasi;

Vista la successiva nota n. ACIU.2007.611 del 7 agosto 2007, con la quale l'AGEA indica la ripartizione della suddetta anticipazione di tesoreria di euro 545.000.000,00, per ogni singola regione e provincia autonoma, specificando che la quota statale ammonta a € 234.744.099,47;

Considerato che l'AGEA e gli organismi pagatori regionali dovranno restituire la predetta anticipazione di tesoreria di € 545.000.000,00, anticipazione che, per la quota statale di € 234.744.099,47, verrà restituita attivando la forma della compensazione;

Considerata la necessità di ricorrere, per la differenza tra il predetto fabbisogno statale di 960.207.099,54 euro, relativo all'annualità 2007 per l'attuazione delle misure incluse nei piani di sviluppo rurale, e la suddetta anticipazione di quota statale da restituire di 234.744.099,47 euro, alle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che la quota di risorse di competenza del Fondo di rotazione viene messa a disposizione degli organismi pagatori riconosciuti, previa indicazione dell'AGEA coordinamento, sulla base delle procedure di cui agli articoli da 25 a 28 del regolamento (CE) 1290/2005 ed al decreto 2 aprile 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 9 novembre 2007, con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per l'attuazione delle misure ricomprese nei piani di sviluppo rurale e nel programma della rete rurale nazionale è assegnato un cofinanziamento statale per l'annualità 2007, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per un importo complessivo di 960.207.099,54 euro, come risulta dall'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 234.744.099,47 euro con risorse derivanti dall'anticipazione di tesoreria della quota statale, richiamata in premessa, già trasferita all'AGEA e agli organismi pagatori regionali;

b) per 725.463.000,07 euro con nuove assegnazioni sempre a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.

2. Il cofinanziamento a carico delle regioni e province autonome per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, ammonta, per l'anno 2007, a 203.978.307,97 euro.

3. La quota complessiva di 725.463.000,07 euro, a carico del Fondo di rotazione, indicata al punto 1, viene trasferita agli organismi pagatori riconosciuti previa indicazione dell'AGEA coordinamento, dopo l'approvazione dei singoli programmi regionali con decisione comunitaria.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEASR, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2007, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le annualità successive.

5. L'AGEA, in qualità di autorità di coordinamento, comunica, per l'annualità di riferimento, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualità successive a quella dell'esercizio di riferimento.

6. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate per l'esercizio finanziario 2007 con il presente decreto.

7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

8. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 98

Tabella A

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
PIANI DI SVILUPPO RURALE

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987
ANNUALITA' 2007 al netto dell'anticipazione di tesoreria erogata per impegni assunti nella precedente programmazione

Euro

REGIONE	Quota Stato 2007-2013	A Quota Stato 2007	B Anticipazione di Tesoreria	C = A - B Assegnazione definitiva Quota Stato 2007
Abruzzo	175.206.774,75	23.573.060,15	8.144.333,75	15.428.726,40
Bolzano	155.155.843,10	22.747.543,92	14.382.398,58	8.365.145,34
Emilia Romagna	434.148.203,05	63.649.930,59	23.096.444,86	40.553.485,73
Friuli Venezia Giulia	112.957.906,81	16.560.541,13	5.831.322,50	10.729.218,63
Lazio	292.775.825,82	40.356.371,55	8.828.443,88	31.527.927,67
Liguria	129.899.830,86	19.045.164,60	6.907.094,07	12.138.070,53
Lombardia	431.382.915,38	63.243.869,43	25.932.102,81	37.311.766,62
Marche	210.211.527,40	30.818.971,56	14.292.669,02	16.526.302,54
Piemonte	419.265.273,69	61.467.796,29	28.459.953,45	33.007.842,84
Toscana	385.320.980,70	53.135.701,66	11.775.717,92	41.359.983,74
Trento	129.189.002,00	18.940.926,19	9.090.901,43	9.850.024,76
Umbria	352.854.053,10	31.475.472,03	22.711.479,67	8.763.992,36
Valle d'Aosta	119.163.586,20	17.470.297,70	7.375.487,95	10.094.809,75
Veneto	416.990.001,50	48.516.919,35	6.618.693,48	41.898.225,87
Molise	87.854.225,12	12.880.643,94	1.205.954,46	11.674.689,48
Sardegna	608.980.908,30	89.281.848,60	6.220.340,42	83.061.508,18
TOTALE Regioni Competitività	**4.461.356.857,78**	**613.165.058,69**	**200.873.338,25**	**412.291.720,44**
Basilicata	237.922.444,08	34.881.671,30	5.763.141,13	29.118.530,17
Calabria	379.500.007,43	55.637.872,66	5.725.092,71	49.912.779,95
Campania	650.761.266,53	76.435.584,36	6.463.920,59	69.971.663,77
Puglia	497.100.989,70	71.236.230,66	5.274.347,02	65.961.883,64
Sicilia	701.082.669,60	102.784.220,87	10.644.259,77	92.139.961,10
TOTALE Regioni Convergenza	**2.466.367.377,34**	**340.975.579,85**	**33.870.761,22**	**307.104.818,63**
Rete Rurale Nazionale	41.459.883,00	6.066.461,00		6.066.461,00
TOTALE ITALIA	**6.969.184.118,12**	**960.207.099,54**	**234.744.099,47**	**725.463.000,07**

08A01091

DECRETO 17 dicembre 2007.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma operativo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea Italia-Francia Marittimo, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 41/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE, 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera, la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 ed al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2007) 5489, del 16 novembre 2007, con la quale è stato approvato il programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota prot. n. 28414, in data 10 dicembre 2007, del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma, è pari ad euro 31.642.796;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a carico del Fondo di rotazione per ciascun programma approvato, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il programma operativo Italia-Francia Marittimo 2007/2013 è pari ad euro 632.856.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in favore della regione Toscana in qualità di autorità di certificazione del programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 71

08A01092

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente supplente presso la commissione provinciale di conciliazione di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla «disciplina delle controversie di lavoro individuali e delle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria»;

Visto il decreto n. 1915 del 28 luglio 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione presso l'ex ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (attuale direzione provinciale del lavoro) di Frosinone;

Visto il decreto n. 32 del 23 febbraio 1999, con il quale sono state istituite, in seno alla commissione provinciale del lavoro di Frosinone, due sottocommissioni;

Vista la nota n. 208 del 1º febbraio 2008, con la quale l'unione del commercio e del turismo della provincia di Frosinone, in sostituzione del sig. Enea Straccamore, membro supplente in seno alla suddetta commissione, designa la sig.ra Visca Emanuela nata a Frosinone il 20 marzo 1971 e residente a Ceccano in via dell'Olmo, 43;

Ritenuto di dover provvedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Visca Emanuela è nominata membro supplente, in seno alla seconda sottocommissione, della commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione del sig. Enea Straccamore, in rappresentanza dell'unione del commercio e del turismo della provincia di Frosinone.

Frosinone, 4 febbraio 2008

Il direttore provinciale: NECCI

08A01069

DECRETO 4 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 121 del 24 aprile 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Frosinone;

Vista la nota n. 0421 del 16 marzo 2007, pervenuta allo scrivente in data 1º febbraio 2008, con la quale l'unione del commercio e del turismo della provincia di Frosinone comunica le dimissioni del sig. Papetti Mario;

Vista la stessa nota con la quale l'unione in parola designa come proprio rappresentante il sig. Schietroma Franco, nato a Ferentino il 16 aprile 1950 e residente a Fiuggi in via delle Magnolie, 4 - recapito c/o Unione Commercianti, viale Mazzini, 51 - Frosinone;

Considerato che occorre provvedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Schietroma Franco è nominato membro in seno al comitato provinciale dell'INPS di Frosinone, in sostituzione del sig. Papetti Mario, in rappresentanza dell'unione del commercio e del turismo della provincia di Frosinone.

La sede dell'INPS è incaricata di dare esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Frosinone, 4 febbraio 2008

Il direttore provinciale: NECCI

08A01070

DECRETO 5 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 44, che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 2/2813 del 20 marzo 2006, concernente la ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Considerato che a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Claudio Aliventi, componente del suindicato

comitato provinciale I.N.P.S., in rappresentanza dei lavoratori autonomi, occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la circolare ministeriale n. 40/83 del 29 marzo 1983;

Vista la designazione formulata alla federazione coldiretti di Ancona, numero prot. 7, pervenuta in data 30 gennaio 2007;

Decreta:

Il sig. Guido Santarelli, nato a Sassoferrato, il 6 giugno 1946, residente a Moie di Maiolati Spontini, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona, in sostituzione del dott. Claudio Aliventi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 5 febbraio 2008

Il direttore provinciale: DAMIANI

08A01071

DECRETO 7 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita, presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 6 del 23 ottobre 2007, con il quale il dott. Pietro Bevilacqua è stato nominato membro effettivo della predetta commissione in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del sig. Barbieri Giacomo, dimissionario;

Vista la nota prot. 391 del 4 febbraio 2008, con la quale l'associazione del commercio turismo servizi e P.M.I. della provincia di Viterbo ha designato il sig. Giacomo Bagaglini, quale membro effettivo in sostituzione del dott. Pietro Bevilacqua;

Decreta:

Il sig. Giacomo Bagaglini nato a Viterbo il 2 agosto 1936 ed ivi residente alla via Monte Cervino, 19, è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Pietro Bevilacqua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 7 febbraio 2008

Il direttore provinciale: APREA

08A01068

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Gesti Service - Società cooperativa a r.l.», in Penne, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gesti Service - società cooperativa a r.l.», con sede in Penne (Pescara), costituita in data 2 maggio 1998 con atto a rogito del notaio dott. Erminia Amicarelli di Penne, REA n. 107404, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Rapino, nato a Pescara il 10 luglio 1970, e residente in Pescara a piazza Duca degli Abruzzi n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

08A01073

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Agricola Euro 2002 a r.l.», in Stornara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Agricola Euro 2002 a r.l.», con sede in Stornara (Foggia), costituita in data 20 marzo 2002 con atto a rogito del notaio dott. Pascucci Fabrizio di Orta Nova (Foggia), REA n. 229307, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Pennelli Pia nata a San Giovanni Rotondo (Foggia), il 20 luglio 1970, con studio in San Giovanni Rotondo (Foggia), a viale Cappuccini n. 80, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01074

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Edile C. & D. soc. coop. a r.l.», in San Cipriano D'Aversa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione Provinciale del Lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edile C. & D. soc. coop. a r.l.», con sede in San Cipriano D'Aversa, costituita in data 30 ottobre 1992, con atto a rogito del notaio dott. Lupoli Giovanni di Capua (Caserta), REA n. 138218 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Davide Cortellessa, nato a Napoli il 22 marzo 1958, con studio in Caserta, piazza Vanvitelli n. 4/D, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01076

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 gennaio 2008.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di una varietà di specie di pianta ortiva iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro nazionale, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, la varietà di fava «Aguadulce supersimonia» riportata nel dispositivo, per la quale, altresì, sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che il materiale sementiero attribuito alla varietà di fava «Verdiana», per la quale la ditta Sativa Seeds & Services S.r.l. aveva presentato domanda di iscrizione al registro nazionale dichiarandosi responsabile della conservazione in purezza, è risultato, dalle prove condotte ai fini dell'iscrizione stessa, appartenere invece alla varietà «Aguadulce supersimonia» già iscritta nel registro nazionale;

Considerato che la ditta Sativa Seeds & Services S.r.l, preso atto del risultato delle prove sopra menzionate, ha presentato richiesta per essere riconosciuta responsabile, tra gli altri, della conservazione in purezza della varietà di fava «Aguadulce supersimonia»;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 ottobre 2007, ha preso atto della richiesta sopra menzionata;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto con il quale la varietà indicata nel dispositivo è stata iscritta nel relativo registro nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà di fava denominata «Aguadulce supersimonia» iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 16 febbraio 2000, è affidata, tra gli altri, alla ditta Sativa Seeds & Services S.r.l. di Cesena (Forlì-Cesena).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A01064

DECRETO 30 gennaio 2008.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 19 dicembre 2007 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri nazionali, delle varietà indicate all'art. 1, comma 1, del dispositivo ed al reinserimento, nei relativi registri nazionali, delle varietà indicate all'art. 1, comma 2, del dispositivo, precedentemente cancellate per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	*Codice Sian*	*Denominazione della varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
cavolfiore	2821	Leonardo	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
cicoria	2836	Alfieri	Olter S.r.l. - Asti
cipolla	2825	Bizet	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
cipolla	2828	Kadir	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
indivia riccia	2820	Aery	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)
indivia riccia	2819	Ameris	ISI Sementi S.p.A. - Fidenza (Parma)

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, precedentemente cancellate dai registri delle varietà di specie di piante ortive per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione, sono nuovamente iscritte negli stessi registri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione:

Specie	*Codice Sian*	*Denominazione della varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
fava	971	Histal	Semillas Fito S.A. - Barcellona (Spagna)
fava	972	Primabel	Semillas Fito S.A. - Barcellona (Spagna)
porro	1596	S. Giovanni 90	C.R.A. - Centro di ricerca per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A01065

DECRETO 30 gennaio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate, da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, ch disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione degli aiuti conseguenti alle perdite dovute alle avversità atmosferiche;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori lati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Siccità dall'8 giugno 2007 al 26 settembre 2007 nella provincia di Lecce;

Siccità dal 13 giugno 2007 al 26 settembre 2007 nella provincia di Brindisi;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti, nei limiti del Regolamento (CE) n. 1857/2006, alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni,notificate ai sensi dei richiamati orientamenti comunitari;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti stabiliti dal Regolaniento (CE) n. 1857/2006;

Brindisi:

siccità dal 13 giugno 2007 al 26 settembre 2007 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Brindisi, Cellino San Marco, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico.

Lecce:

siccità dall'8 giugno 2007 al 26 settembre 2007 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Veglie.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A01084

DECRETO 30 gennaio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattare eccezionale degli eventi calamitosi verificatesi nella regione Umbria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione degli aiuti conseguenti alle perdite dovute alle avversità atmosferiche;

Vista la proposta della Regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Siccità dal 7 maggio 2007 al 17 settembre 2007 nella provincia di Perugia;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Umbria subordinando l'erogazione degli aiuti, nei limiti del Regolamento (CE) n. 1857/2006, alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni, notificate ai sensi dei richiamati orientamenti comunitari;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Perugia:

Siccità dal 7 maggio 2007 al 17 settembre 2007 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Campello sul Clitunno, Costacciaro, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gubbio, Montefalco, Passignano sul Trasimeno, Scheggia e Pascelupo, Spello, Spoleto, Trevi.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A01085

DECRETO 30 gennaio 2008.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie di piante ortive iscritte nei registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Viste le richieste presentate dagli interessati, volte ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione ai registri nazionali delle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo;

Vista la richiesta presentata dall'interessato, volta ad ottenere la concessione di un periodo transitorio di commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà indicata nell'art. 3 del dispositivo;

Visto l'art. 17, decimo comma, del regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che prevede la possibilità di rinnovare l'iscrizione delle varietà nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Visto l'art. 17-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro se la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza, nel qual caso può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le richieste di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Atteso che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2007, ha preso atto sia delle richieste sopra menzionate sia della mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione delle sotto riportate varietà ai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive, avvenuta con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2017:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*DM di iscrizione*	*DM ultimo rinnovo*
cocomero	16	Cristina	30/05/1987	23/12/1997
cocomero	36	Valentina	30/05/1987	23/12/1997
cicoria	2370	Palla rossa 2	03/04/1997	-------
cicoria	2207	Palla rossa 3	03/04/1997	-------
cicoria	2206	Palla rossa 4	03/04/1997	-------
cicoria	2371	Palla rossa 5	03/04/1997	-------
cicoria	2208	Palla rossa 6	03/04/1997	-------
cipolla	2308	Kira	04/03/1997	-------
cipolla	2290	Vaquero	04/03/1997	-------
fagiolo nano	925	Bronco	30/05/1987	23/12/1997
fagiolo nano	928	Flash	30/05/1987	23/12/1997
fagiolo nano	934	Indios	30/05/1987	23/12/1997
fagiolo nano	954	Rambo	30/05/1987	23/12/1997
fagiolo rampicante	966	Uragano	30/05/1987	23/12/1997
indivia riccia	979	Ibiza	30/05/1987	23/12/1997
melone	2310	Amadeus	04/03/1997	-------
melone	2311	Avalon	04/03/1997	-------
melone	2293	Kronos	04/03/1997	-------
melone	1042	Sugar	30/05/1987	23/12/1997
peperone	1049	Corallo	30/05/1987	23/12/1997
peperone	2312	Kent	04/03/1997	-------
peperone	1067	Phatos	30/05/1987	23/12/1997
peperone	1076	Rubro	30/05/1987	23/12/1997
pisello a grano rugoso	1107	Magnum	30/05/1987	23/12/1997
pisello a grano rugoso	1108	Milor	30/05/1987	23/12/1997
pomodoro	1123	Alican	30/05/1987	23/12/1997
pomodoro	1136	Candia	30/05/1987	23/12/1997
pomodoro	1145	Colorado	30/05/1987	23/12/1997
pomodoro	1147	Cora	30/05/1987	23/12/1997
pomodoro	2313	Dylan	04/03/1997	-------
pomodoro	2299	Gypsy	04/03/1997	-------
pomodoro	2314	Halley	04/03/1997	-------
pomodoro	1183	Iride	30/05/1987	23/12/1997
pomodoro	1215	Papete	30/05/1987	23/12/1997
pomodoro	2300	Rebecca	04/03/1997	-------
pomodoro	1268	Red Peel	30/05/1987	23/12/1997
pomodoro	1271	Red Slim	30/05/1987	23/12/1997
pomodoro	2316	Tenax	04/03/1997	-------
pomodoro	1296	Wantia	30/05/1987	23/12/1997
spinacio	1306	Gladiator	30/05/1987	23/12/1997
zucchino	2306	Amerigo	03/04/1997	-------

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*DM di iscrizione*	*DM ultimo rinnovo*
asparago	2227	Gladio	04/03/1997	-------
asparago	2229	Sirio	04/03/1997	-------
melone	1024	Cameo	30/05/1987	23/12/1997
melone	2286	Ernesto	04/03/1997	-------
melone	2287	Giotto	04/03/1997	-------
melone	1041	Soleado	30/05/1987	23/12/1997
melone	2288	Tazio	04/03/1997	-------
pisello a grano rugoso	1101	Falcon	30/05/1987	23/12/1997
pisello a grano rugoso	1113	Robin	30/05/1987	23/12/1997
pomodoro	1125	Alphapeel	30/05/1987	23/12/1997
pomodoro	2274	Appio	04/03/1997	-------
pomodoro	2054	Baby Doc	04/03/1997	-------
pomodoro	2052	Buonopeel	04/03/1997	-------
pomodoro	2276	Domiziano	04/03/1997	-------
pomodoro	2053	Ecupeel	04/03/1997	-------
pomodoro	2289	Kimera	04/03/1997	-------
pomodoro	2280	Magis	04/03/1997	-------
pomodoro	1204	Nema Mech	30/05/1987	23/12/1997
pomodoro	2275	Partenio	04/03/1997	-------
pomodoro	2277	Pelato d'Angri	04/03/1997	-------
pomodoro	2278	Pompeo	04/03/1997	-------
pomodoro	2279	Provvido	04/03/1997	-------
pomodoro	2056	Red Magic	04/03/1997	-------
pomodoro	1269	Red Sea	30/05/1987	23/12/1997
zucchino	2284	Tevere	04/03/1997	-------

Art. 3.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la varietà sotto riportata, iscritta al registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco della stessa indicato, è cancellata dal registro medesimo per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2010:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*DM di iscrizione*	*DM ultimo rinnovo*
asparago	2228	Marte	04/03/1997	--------

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A01066

DECRETO 1° febbraio 2008.

Modalità attuative di cui all'articolo 46-*quater* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, in legge 29 novembre 2007, n. 222, relativo alla rateizzazione delle somme percepite a titolo di aiuto per la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79 concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»;

Vista la legge del 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive modifiche»;

Visto il decreto legge del 3 settembre 1994, n. 561 convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante «Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura»;

Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 1995 e 21 luglio 1995 concernenti rispettivamente le modalità tecniche di ricapitalizzazione delle cooperative di pesca e le modalità tecniche di attuazione degli accordi di programma previsti dal IV Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale»;

Vista la decisione della Commissione della Comunità europea del 28 luglio 1999 che ha sancito l'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle cooperative di pesca o dei loro consorzi erogati ai sensi del decreto-legge n. 561 del 30 settembre 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 655 del 30 novembre 1994;

Considerato il conseguente obbligo per l'Amministrazione di provvedere al recupero delle somme corrisposte in ottemperanza alla Decisione di cui sopra;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto in particolare l'art. 46-*quater* del suddetto decreto che dispone che «il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con Decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate annuali fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati.

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto definisce, in applicazione dell'art. 46-*quater* del decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007 citato in premessa, le modalità di rateizzazione della restituzione degli aiuti alla ricapitalizzazione percepiti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 novembre 1994, n. 655.

Art. 2.

Presentazione delle istanze

1. I soggetti obbligati alla ripetizione degli aiuti di cui al precedente art. 1 che intendono avvalersi della forma rateale devono presentare istanza entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'istanza, in bollo, deve essere trasmessa con raccomandata a/r al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

Ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro postale di partenza.

2. La mancata trasmissione dell'istanza entro il termine indicato al comma 1 determina il conseguente obbligo di restituzione in un'unica soluzione.

Art. 3.

Modalità di restituzione

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura comunica ai soggetti che hanno presentato istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 2 il piano di restituzione e le relative scadenze.

2. Il pagamento delle rate annuali deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale di residenza dei soggetti interessati mediante versamento in conto Entrate dello Stato - Capo XVII sul Capitolo 3586, art. 0 per quanto attiene il capitale e sul Capitolo 3590, art. 0 per quanto attiene gli interessi legali.

Art. 4.

Registrazione e pubblicazione

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2008

Il direttore generale: ABATE

08A01088

DECRETO 7 febbraio 2008.

Proroga dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto 27 novembre 2003, per la campagna di semina 2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2003, con il quale sono state previste le modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, dello stesso decreto ove è stabilito che il programma annuale di controllo è attuato entro il 15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo per quanto riguarda la soia, dall'ispettorato centrale repressione frodi, dall'Ense, dall'Agenzia delle Dogane e dai Servizi fitosanitari regionali;

Visto lo stato di attuazione del programma di controllo con riferimento al numero dei campioni prelevati ed analizzati ed alla loro rappresentatività del totale delle sementi di mais e di soia movimentate e destinate alle semine 2008;

Ritenuto opportuno di garantire al campionamento effettuato in attuazione del piano di controllo previsto dal citato decreto ministeriale, una maggiore rappresentatività rispetto alla totalità delle sementi di mais e soia destinate alle semine 2008;

Considerato quindi, che una maggiore rappresentatività del controllo effettuato sull'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati può essere assicurato solo attraverso il prolungamento del periodo di attuazione del piano di controllo e in particolare prorogando i termini del 15 febbraio 2008 e del 15 marzo 2008 previsti dall'art. 2, comma 1, dello stesso decreto;

Ritenuto che per non compromettere le operazioni di distribuzione del seme sul mercato da parte delle ditte sementiere nonché le operazioni di semina da parte degli agricoltori e per garantire nel contempo il completamento del programma, è sufficiente prevedere una proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 27 novembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna di semina 2008 i termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2003 per l'attuazione del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia, sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2008 per la specie mais e al 30 aprile 2008 per la specie soia.

Roma, 7 febbraio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A01100

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento «Piano italiano d'azione sulle droghe». (Rep. atti n. 4/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2008:

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplina le funzioni di questa Conferenza;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni, il quale prevede una serie di adempimenti finalizzati alla prevenzione, cura e reinserimento sociale delle persone legate alla dipendenza o a rischio di essa, di competenza sia delle amministrazioni centrali sia delle autonomie territoriali;

Vista la nota in data 4 dicembre 2007 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso, per l'esame di questa Conferenza, un documento recante il «Piano italiano d'azione sulle droghe» presentato al Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 novembre 2007;

Vista la nota in data 21 gennaio 2007 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha inviato la definitiva stesura della proposta di Accordo in oggetto, che tiene conto delle osservazioni formulate dalle regioni e province autonome e dall'ANCI, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 18 gennaio 2008;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali nei termini di seguito riportati:

Premesso che:

- quest'ultimo decennio ha visto un notevole incremento di atti normativi e programmatici di ambito nazionale e internazionale relativi alle problematiche

delle dipendenze, che possono costituire una solida base per l'implementazione di adeguati interventi ai bisogni emergenti nelle varie realtà territoriali del Paese;

- la legge 18 febbraio 1999, n. 45, «Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze» ha previsto, tra l'altro, finanziamenti per progetti regionali e nazionali, mirati alla prevenzione, al recupero e alla cura dei soggetti legati alla dipendenza o a rischio di essa;

- il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419» ha, tra l'altro, inserito la dipendenza da sostanze di abuso nell'ambito delle aree cui attengono prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, da assicurarsi da parte delle aziende sanitarie in quanto comprese nei livelli essenziali di assistenza;

- l'Unione europea ha adottato Piani di azione sulle droghe fin dal 1998 e che tutti gli Stati membri hanno piani di azione o documenti analoghi, che sono rinnovati alla loro scadenza;

- per la definizione del Piano italiano di azione sulle droghe si è adottato lo stesso schema utilizzato dal PdA europeo, essendo così vincolati all'esigenza di identificare azioni chiare, adottate con piena consapevolezza, sia per quanto riguarda la copertura finanziaria, sia la coerenza e la plausibilità con le altre politiche di settore;

- al fine di procedere all'elaborazione del Piano, è stato composto un apposito Tavolo di lavoro al quale sono stati chiamati gli otto rappresentanti del Governo (solidarietà sociale, salute, interno, pubblica istruzione, affari esteri, giustizia, giovani e sport, famiglia); sei rappresentanti regionali, di cui tre per l'area della salute e tre per l'area delle politiche sociali; l'ANCI e l'UPI;

- il risultato del tavolo di lavoro si è concretizzato in alcune tabelle che contengono, in forma sintetica, 66 azioni da svolgere nell'anno 2008;

- le azioni sono suddivise in cinque macroaree identificate nel coordinamento, riduzione della domanda, riduzione dell'offerta, cooperazione internazionale e informazione che contempla anche la formazione, la ricerca e la valutazione;

- per ogni azione è definito in apposite colonne l'obiettivo generale, la descrizione dell'azione, il periodo di attuazione (per il piano presente, il solo anno 2008), le parti responsabili (che sono intese come le istituzioni che gestiranno l'azione) e gli indicatori o gli strumenti di valutazione o verifica;

- il coordinamento tra tutti gli attori impegnati nell'intervento sulle droghe è strumento essenziale per un successo dell'insieme delle azioni. L'elevata complessità dei fenomeni relativi alle droghe richiede la partecipazione di istituzioni e organizzazioni differenti che agiscono su terreni spesso comuni. Gli obiettivi generali del coordinamento sono, essenzialmente, due: la circolazione delle informazioni ed il concerto delle azioni comuni. A carico delle azioni di coordinamento per il periodo indicato, è posto, infine, il compito di redazione del Piano di azione pluriennale 2009/2012 che seguirà l'attuale Piano relativo al 2008;

- la riduzione della domanda contempla l'implementazione delle conoscenze sul sistema di intervento, per quanto riguarda le risorse umane e materiali; il miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento dell'intero sistema degli interventi preventivi, terapeutico-riabilitativi e della riduzione del danno; la sperimentazione di azioni innovative da trasferire, se efficaci, a regime nel sistema; la formazione e l'aggiornamento del personale impegnato. È prevista la partecipazione proattiva e diffusa dei soggetti istituzionali, del privato sociale, del volontariato del settore e delle altre organizzazioni attive nel campo delle droghe, per raggiungere gli obiettivi di progettazione locale, di conoscenza, di implementazione e miglioramento e di sperimentazione. In particolare, per le azioni che si sviluppano a livello territoriale, è indispensabile il pieno coinvolgimento di tutta la società civile anche in riferimento al dettato dell'art. 118 della Costituzione;

- la riduzione dell'offerta è strettamente connessa con il miglioramento quantificabile dell'efficacia, dell'efficienza e della base conoscitiva degli interventi repressivi diretti a contrastare la produzione e il traffico di droga, lo sviamento dei precursori, il riciclaggio dei narcoproventi, il narcotraffico collegato al finanziamento del terrorismo. Tale miglioramento verrà conseguito concentrando l'attenzione sulla criminalità organizzata collegata alla droga, avvalendosi degli strumenti e delle strutture esistenti, optando anche per la cooperazione regionale o tematica, e cercando i possibili modi di intensificare l'azione di prevenzione della criminalità legata alla droga;

- in ambito di cooperazione internazionale, il Piano si prefigge un miglioramento quantificabile in termini di efficacia e visibilità del coordinamento fra i vari attori nazionali delle attività di promozione e sviluppo di un approccio integrato ed equilibrato nei confronti del problema della droga e dei precursori sia in ambito Unione europea, sia nelle Organizzazioni e fora internazionali, nonché nel contesto dei rapporti bilaterali con Paesi terzi. Il tutto associato all'obiettivo di ridurre l'offerta di droga in Italia e di assistere i Paesi terzi di produzione e di transito, nei settori prioritari, al fine di ridurre la domanda di droga, come parte integrante della cooperazione politica e di sviluppo. L'attività internazionale dell'Italia si svolgerà nel quadro delle pertinenti Convenzioni delle Nazioni Unite (Convenzione singola sulle droghe narcotiche del 1961; Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e Convenzione sul traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988) e degli altri accordi multilaterali e bilaterali in vigore, in conformità ai principi di responsabilità condivisa fatti propri dall'ONU, ed avendo, quali criteri irrinunciabili, il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, nonché della dignità della persona che consuma droghe;

- relativamente all'informazione, formazione, ricerca e valutazione, l'azione è volta ad una migliore comprensione del fenomeno degli usi e degli abusi di droghe; una migliore diffusione delle conoscenze dei fenomeni; una maggiore conoscenza e relativo monitoraggio delle azioni di aggiornamento e di formazione rivolte agli operatori del settore; la definizione di modalità di valutazione adeguate alle azioni previste e all'intero piano di azione; la programmazione di ricerche «long term»; il rafforzamento della presenza di ricercatori italiani nei fora europei ed internazionali;

- le azioni previste e la loro realizzazione dovranno tenere conto delle programmazioni regionali in materia sanitaria o sociale già approvate od in avanzato processo di elaborazione;

- nell'ambito delle anzidette strategie ed azioni contemplate nel Piano italiano sulle droghe, il ruolo del Ministero della solidarietà sociale si sostanzia in interventi diversi di contatto e di cooperazione sia con le amministrazioni centrali dello Stato, sia con le regioni e le province autonome, sia con gli enti locali e sia, infine, con l'insieme dei soggetti attivi nel settore, identificando, di volta in volta, una o più azioni prioritarie che verranno sviluppate nei singoli territori.

Si approva

il documento «Piano italiano d'azione sulle droghe», di cui all'Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

Roma, 24 gennaio 2001

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

ALLEGATO A

PIANO ITALIANO DI AZIONE SULLE DROGHE

PREMESSA

L'Unione europea ha adottato piani di azione fin dall'anno 1998 e tutti gli Stati membri hanno anch'essi piani di azione o documenti analoghi, che sono rinnovati alla loro scadenza.

In Italia, il Governo intraprese il percorso di elaborazione del piano nell'anno 2004, ma il documento predisposto non fu accettato dalle regioni, che contestarono il metodo adottato, rivendicando come essenziale la loro partecipazione. Una successiva versione del documento, parzialmente concordata con le regioni, rimase incompleta e non pervenne a definitiva approvazione.

Il Ministero della solidarietà sociale, competente a seguito del decreto-legge n. 181/2006, convertito in legge n. 233/2006, ha avvertito come prioritaria l'esigenza di assumere un documento sulle azioni da realizzare in materia di droghe.

Sono state innanzitutto definite alcune opzioni prioritarie per la elaborazione del documento finale:

a) La durata del piano: tra le diverse opzioni possibili sulla durata del primo piano italiano, la scelta si è orientata su quella annuale (2008), al fine di giungere al termine dell'anno e di riagganciare la cadenza quadriennale (2009 - 2012) del piano di azione dell'Unione europea. Questa scelta ha svantaggi e vantaggi. Una durata breve delle azioni previste non permetterà di sviluppare appieno interventi che, per la natura dei fenomeni su cui si vuole incidere, devono avere lungo respiro e danno risultati a medio o lungo termine. Per contro:

in questo modo, i piani di azione italiani si armonizzano con quelli europei;

l'esercizio ed il processo di costruzione del piano annuale potrà servire di stimolo e di suggerimento per la successiva identificazione e stesura del piano quadriennale: l'esperienza accumulata l'emersione di criticità potranno essere preziose in quella fase per tutti gli attori coinvolti;

la conclusione del percorso e l'adozione del piano di azione con la partecipazione ed il contributo di tutte le istituzioni competenti, creerà un «precedente» dal quale non sarà più possibile prescindere.

b) Un Piano pragmatico: Il PdA italiano va elaborato e costruito sulle basi di proposte programmatiche e di interventi e non di opzioni ideologiche.

c) Un Piano definito ed attualizzato: la scelta dell'adozione dello stesso schema utilizzato dal PdA europeo vincola alla esigenza di identificare azioni chiare, adottate con piena consapevolezza, sia per quanto riguarda la copertura finanziaria, sia per quanto riguarda la coerenza e la plausibilità con le altre politiche di settore. Le azioni programmatiche indicate nel presente Piano debbono intendersi perseguibili nei limiti della cornice finanziaria delineata dalla legislazione vigente in materia ed in coerenza con l'attuale quadro programmatico di finanza pubblica. Inoltre, le singole scelte si attagliano alla realtà attuale, così come emerge dai dati disponibili a livello nazionale.

d) Un Piano partecipato e adottato con la massima concertazione possibile: la partecipazione alla costruzione del piano dei rappresentanti di tutte le istituzioni competenti per tematica è stata considerata basilare. Solo una costruzione partecipata può dare al piano le maggiori chanches possibili di credibilità e di fattibilità. Si ipotizzava, inoltre, di sottoporre le proposte e le caratteristiche generali del piano all'attenzione della società civile, al fine di raccogliere pareri, commenti, critiche e proposte che sarebbero state sottoposte di nuovo alle istituzioni responsabili per un'eventuale adozione, quando in linea con le scelte delle stesse istituzioni.

e) Un Piano valutabile: è sembrato indispensabile imboccare con decisione la direzione di valutare le azioni e gli interventi. Solo un approccio valutativo serio *ex ante - ex post* permette di identificare le eventuali modifiche da apportare agli interventi da pianificare successivamente.

Al fine di procedere all'elaborazione del piano, è stato composto un apposito Tavolo di lavoro al quale sono stati chiamati rappresentanti delle istituzioni impegnate nelle azioni e così identificati:

Ministero della solidarietà sociale

Ministero della salute

Ministero dell'interno

Ministero della pubblica istruzione

Ministero degli affari esteri

Ministero della giustizia

Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive

Dipartimento per le politiche della famiglia

3 rappresentanti regionali per l'area della salute (identificati dal coordinamento tematico delle regioni)

3 rappresentanti regionali per l'area delle politiche sociali (identificati dal coordinamento tematico delle regioni)

ANCI

UPI

Alle attività del Tavolo hanno, inoltre, partecipato i rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

È stato, inoltre, chiesto il contributo e la presenza di rappresentanti dell'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (OEDT - EMCDDA), al fine di poter usufruire dell'esperienza accumulata nel processo di revisione dello stesso piano di azione europeo e del monitoraggio di diversi piani nazionali.

Il 17 aprile 2007 si è costituito ufficialmente il Tavolo di lavoro.

Da quella data si sono susseguiti incontri e riunioni che hanno incluso:

incontri plenari
incontri di gruppo
incontri per sottogruppi
incontri su tematiche specifiche
incontri «bilaterali» tra istituzioni differenti

Il lavoro, si è svolto in 29 incontri, con la partecipazione di 54 soggetti differenti e con più di 120 presenze. Questo processo è stato accompagnato dalla produzione di documenti «in progress», distribuiti sempre in forma ampia ed aperti al contributo di tutti.

Questa prima fase del lavoro è stata concentrata in soli tre mesi (17 aprile - 17 luglio) grazie alla collaborazione aperta, competente e continua di tutti i componenti del Tavolo.

Il risultato è concretizzato nelle tabelle, che contengono, in forma sintetizzata, leggibile e chiara, 66 azioni da svolgere nell'anno 2008.

Le azioni previste riguardano interventi innovativi, di prevenzione, di ricerca e di carattere progettuale. Sono escluse dal Piano, in quanto non considerabili progettuali, le azioni a regime come, ad esempio, i trattamenti delle dipendenze patologiche.

Le azioni sono suddivise in 5 macroaree, così identificate:

coordinamento
riduzione della domanda
riduzione dell'offerta
cooperazione internazionale
informazione, formazione, ricerca e valutazione.

COORDINAMENTO

Risultato accertabile

Il coordinamento tra tutti gli attori impegnati nell'intervento sulle droghe è strumento essenziale per un successo dell'insieme delle azioni. L'elevata complessità dei fenomeni relativi alle droghe richiede la partecipazione di istituzioni e organizzazioni differenti che agiscono su terreni spesso comuni. Gli obiettivi generali del coordinamento sono, essenzialmente, due: la circolazione delle informazioni ed il concerto delle azioni comuni. A carico delle azioni di coordinamento per il periodo indicato, è posto, infine, il compito di redazione del piano di azione pluriennale 2009/2012 che seguirà questo documento relativo al 2008.

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Strumento di valutazione/Indicatore
1. Coordinamento tra istituzioni nazionali in vista delle attività internazionali di settore	Prosecuzione ed implementazione della partecipazione italiana nelle assise internazionali di riferimento, meglio dettagliate nella sezione cooperazione internazionale.	2008	Tutte le amministrazioni centrali dello Stato impegnate in azioni sul tema delle droghe	Numero di presenze di rappresentanti ed esperti italiani.(P) Interventi, proposte, documenti presentati.(P) Report prodotti (O)
2. Coordinamento tra amministrazioni centrali dello Stato	Prosecuzione ed implementazione del coordinamento tematico sulle azioni sulle droghe tra tutte le amministrazioni. Creazione, ove necessario, di tavoli di coordinamento dei Ministeri le cui competenze sono suddivise tra più DD.GG	2008	Tutte le amministrazioni centrali dello Stato impegnate in azioni sul tema delle droghe	Numero di tavoli, numero di incontri, numero di presenze, report e quantità di materiale ed informazione circolante.(P) Adozione, in via sperimentale, di uno strumento specifico di «soddisfazione dei partecipanti», da sottoporre una volta l'anno (S)
3. Coordinamento tra amministrazioni centrali dello Stato, amministrazioni regionali ed enti locali	Creazione di un coordinamento permanente tra le amministrazioni centrali, regionali e locali competente. Prosecuzione ed implementazione di Tavoli specifici sulle tematiche di azione comune.	2008	Tutte le amministrazioni centrali dello Stato impegnate in azioni sul tema delle droghe, regioni e province autonome, enti locali	Istituzione del coordinamento Stato - regioni e province autonome - EE.LL. numero di incontri, numero di presenze, report e quantità di materiale ed informazione circolante.(P) Adozione, in via sperimentale, di uno strumento specifico di «soddisfazione dei partecipanti», da sottoporre una volta l'anno (S)
4. Coordinamento tematico tra Amministrazioni regionali	Ricostituzione del coordinamento tecnico permanente e tematico tra le regioni e province autonome in materia di droghe.	2008	Regioni e province autonome	Istituzione del coordinamento tecnico permanente e tematico. (E) Numero di incontri, numero di presenze, report e quantità di materiale ed informazione circolante.(P)

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Strumento di valutazione/Indicatore
5. Partecipazione della società civile	Promozione della partecipazione attiva della società civile ad iniziative dal basso nel campo delle droghe Costruzione partecipata alla 5ª Conferenza nazionale sulle droghe.	2008	MSS MINS MPI POGAS Regioni e province autonome EE.LL. Enti accreditati del privato sociale e del volontariato	Numero di incontri della Consulta nazionale degli operatori e degli esperti e dei relativi gruppi di lavoro. (P) Costruzione partecipata alla 5º Conferenza nazionale sulle droghe (E) Numero di assunzioni formali dell'obiettivo: coinvolgimento della società civile nei piani regionali di azione (E)
6. Stesura del piano d'azione pluriennale 2009-2012	Identificazione delle azioni per il quadriennio 2009-2012. Creazione di una piattaforma di condivisione e di consenso sul Piano 2009-2012, con la partecipazione di tutti gli attori dei sistemi di intervento	2008	Tutte le istituzioni centrali, regionali e locali	Stesura del piano d'azione 2009/2012. (E)

RIDUZIONE DELLA DOMANDA

Risultato accertabile

Implementazione delle conoscenze sul sistema di intervento, per quanto riguarda le risorse umane e materiali; miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento dell'intero sistema degli interventi preventivi, terapeutico-riabilitativi e della riduzione del danno; sperimentazione di azioni innovative da trasferire, se efficaci, a regime nel sistema; formazione ed aggiornamento del personale impegnato.

È prevista l'indispensabile partecipazione proattiva e diffusa dei soggetti istituzionali, del privato sociale e del volontariato del settore, per raggiungere gli obiettivi di progettazione locale, di conoscenza, di implementazione e miglioramento e di sperimentazione.

In particolare, per le azioni che si sviluppano a livello territoriale, è considerato centrale il pieno coinvolgimento di tutta la società civile anche in riferimento al dettato dell'art. 118 della Costituzione. Un ruolo decisivo, sia nella progettazione, come nella realizzazione delle azioni, verrà svolto dagli enti accreditati di privato-sociale e di volontariato e delle altre organizzazioni attive nel campo delle droghe.

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Strumento di valutazione/Indicatore
7. Costruire ed adottare strumenti regionali di programmazione pluriennale sulle droghe, in armonia con il piano d'azione nazionale.	Creazione di piani d'azione regionali e delle province autonome, di durata pluriennale, con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori del sistema degli interventi	2008	Regioni e province autonome	Approvazione dei piani d'azione regionali pluriennali (E)
8. Mappare la quantità e la qualità delle risorse disponibili presso le amministrazioni regionali per le azioni sulle droghe, sia a regime, che a progetto.	Studio delle dinamiche di spesa regionale nel settore, prendendo in esame diversi indicatori, come il numero dei servizi pubblici e di privato sociale disponibili, servizi di prossimità, personale impegnato, costi diretti ed indiretti, dimensione delle rette per residenzialità e semiresidenzialità.	2008	Regioni e province autonome	Chiarezza, completezza e coerenza del report conclusivo, con particolare riguardo alle proposte operative ed alla loro fattibilità. Diffusione del report (E)
9. Individuare e selezionare modelli efficaci per ridefinire e potenziare gli interventi di prevenzione primaria nelle scuole, in collegamento con il territorio di appartenenza.	Elaborazione di un progetto nazionale di supporto alla responsabilità di enti locali ed istituzioni scolastiche nell'esercizio delle politiche di prevenzione con il coinvolgimento pieno degli enti ausiliari accreditati. Linee guida Definizione di nuovi modelli di intervento e di contenuti didattici.	2008	MINS MSS. MPI Regioni e province autonome	Numero uffici regionali e provinciali coinvolti (P) Numero di EE.LL. coinvolti (P) Numero progetti avviati (P) Numero enti accreditati coinvolti nell'azione (P) Completezza, coerenza ed efficacia di linee guida Raggiungibilità e fruibilità dei contenuti innovativi

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Strumento di valutazione/Indicatore
10. Attuare il Protocollo d'Intesa tra Ministero della salute e Ministero della pubblica istruzione in tema di «educazione alla salute».	Attivazione di programmi di formazione su tematiche specifiche, nell'ambito degli obiettivi prioritari individuati, (tra cui prevenzione di comportamenti a rischio - compresi l'uso e l'abuso di sostanze-) definendo «pacchetti formativi» per le diverse figure coinvolte;	2008	MINS MPI Uffici scolastici regionali	Numero «pacchetti formativi» prodotti o, numero progetti avviati (E) Numero soggetti formati (E)
11. Sensibilizzare le figure adulte (genitori, insegnanti, educatori e animatori a vario titolo) rispetto alle tematiche dell'uso e dell'abuso delle sostanze stupefacenti, del doping e del gambling.	Attuazione di una campagna informativa mass-mediatica. Attivazione sul territorio di iniziative collegate	2008	MSS MINS MPI POGAS POF Regioni e province autonome	Valutazione di impatto della campagna (E)
12. Coinvolgere attivamente gli studenti nell'ideazione e promozione di campagne di prevenzione sull'uso di droghe illecite e lecite e del doping.	Coinvolgimento delle consulte provinciali quali attori del progetto e destinatari di fondi ad hoc. Attuzione dell'accordo di programma relativo	2008	MSS MPI POGAS	Numero di consulte giovanili coinvolte (E) Numero di azioni specifiche avviate (P)
13. Sensibilizzare i gestori dei locali con slot machines sulle problematiche del gioco patologico e coinvolgimento degli stessi per l'adesione a un codice di auto-regolamentazione.	Stipula di accordo con le associazioni di categoria. Organizzazione di corsi di formazione. Certificazione dei «locali liberi da gioco patologico»	2008	MSS Regioni e province autonome EE.LL.	Numero di EE.LL. coinvolti n. di locali certificati (P) Numero di partecipanti ai corsi di formazione e loro soddisfazione (P E)
14. Sensibilizzare i gestori delle palestre sulle problematiche del doping e riduzione dell'uso delle sostanze dopanti.	Stipula di accordo con le associazioni di categoria Organizzazione di corsi di formazione Certificazione delle «palestre sicure»	2008	MSS POGAS Regioni e province autonome EE.LL.	Numero di palestre coinvolte nel progetto (P) Numero di palestre certificate (P) Numero di partecipanti ai corsi di formazione e loro soddisfazione (P S)
15. Avviare interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro.	Avvio di un progetto nazionale policentrico di iniziative di prevenzione nei luoghi di lavoro.	2008	MSS MINS MLAV Regioni e province autonome Parti Sociali	Numero di progetti attivati (P) Numero di iniziative effettuate (P) Soddisfazione dei partecipanti (S)
16. Sviluppare interventi di prevenzione rivolta ai consumatori di sostanze stupefacenti nei locali del divertimento.	Avvio di interventi regionali in collaborazione con i servizi pubblici per le dipendenze ed il privato sociale presso i luoghi di consumo	2008	MSS POGAS Regioni e province autonome	Numero di iniziative attivate (P) Numero di soggetti coinvolti (P) Soddisfazione degli utenti delle azioni (S)
17. Istituire l'Osservatorio sul disagio giovanile legato alle dipendenze	Costituzione Gruppo di lavoro interistituzionale Progettazione di interventi regionali e interregionali di prevenzione selettiva.	2008	MSS Regioni e province autonome MINS MPI POGAS POF	Istituzione dell'Osservatorio (E) Numero di riunioni dell'Osservatorio (P) Numero di output prodotti (O) Numero di progetti presi in esame ed avviati (P)
18. Informare in maniera scientificamente corretta i giovani studenti per l'acquisizione di comportamenti consapevoli e per diffondere la cultura della salute e del benessere.	Avvio di iniziative informative nelle scuole rivolte agli studenti sugli effetti e i pericoli legati al consumo di sostanze stupefacenti, di sostanze dopanti, fumo e alcol accompagnate da azioni territoriali coordinate dalle Direzioni scolastiche regionali con il supporto della rete dei docenti referenti per l'educazione alla salute.	2008	MPI MINS MSS MINT POGAS Regioni e province autonome	Numero studenti coinvolti (P) Materiali realizzati (O) Numero iniziative di prevenzione attivate a livello regionale, provinciale e nelle scuole (P)

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Strumento di valutazione/Indicatore
19. Assicurare alle scuole un'attività di consulenza per la progettazione di azioni educative volte a farsi carico di situazioni di disagio e a prevenire le dipendenze anche attraverso attività di formazione dei docenti.	Individuazione di una specifica area sui consumi e le dipendenze all'interno del piano nazionale del benessere dello studente. Costituzione di gruppi di lavoro di esperti per la progettazione e realizzazione di interventi a livello territoriale. Ripristino degli sportelli-Scuola. Attività di formazione dei referenti regionali e provinciali per l'educazione alla salute e del personale scolastico.	2008	MPI MINS Regioni e province autonome EE.LL.	Numero coordinamenti attivati (E) Numero sportelli scuola attivati (E) Numero iniziative di formazione attivate e completate (P) Soddisfazione dei partecipanti alle iniziative di formazione. (O)
20. Assicurare l'integrazione di tutti gli attori che, a livello territoriale, hanno competenze nel campo delle azioni preventive.	Costituzione di coordinamenti territoriali per il concerto di azioni integrate di prevenzione, con la partecipazione di tutti gli attori dei sistemi di intervento	2008	MPI MINT Regioni e province autonome EE.LL.	Numero coordinamenti attivati (P)
21. Rafforzare le competenze genitoriali attraverso iniziative sperimentali, protettive rispetto al rischio di comportamenti e stili di vita dannosi per la salute.	Attivazione di un progetto sperimentale di coinvolgimento della famiglia, rivolto ai genitori e loro figli, finalizzato a migliorare le capacità relazionali, all'interno dell'organizzazione familiare.	2008	MPI MSS POF	Numero dei centri avviati (P) Numero di genitori e di alunni coinvolti (P) Monitoraggio di tempi e fasi (P)
22. Favorire la «progettazione competente» e la valutazione nella realizzazione di progetti di prevenzione primaria e secondaria.	Avviare i programmi del CCM: - «Nuovi comportamenti di consumo: prevenzione e riduzione dei rischi» - «Utilizzo della strategia di - prevenzione di comunità - nel settore delle sostanze d'abuso».	2008	MINS Regioni e province autonome	Numero regioni e province autonome coinvolte (P) Numero progetti sostenuti (E) Numero progetti valutati (E)
23. Definire criteri condivisi per rimodulare i servizi per le dipendenze anche a fronte di nuove forme di consumo (in particolare in relazione a cocaina, droghe sintetiche, sostanze dopanti, e gioco d'azzardo).	Ricognizione, qualitativa e quantitativa, del sistema dei servizi per le dipendenze (Sert, Enti Accreditati, strutture e programmi di riduzione del danno) con particolare riferimento a: «Descrizione delle tipologie di servizio e indici di ritenzione in trattamento» Numero operatori (SerT, Enti Accreditati, progetti di riduzione del danno).	2008	MINS MSS POGAS Regioni e province autonome EE.LL.	Chiarezza, completezza, coerenza dei report regionali e del report conclusivo. (E O)
24. Ridefinire gli strumenti di collaborazione e integrazione fra servizi pubblici e strutture del privato sociale, ai fini della programmazione e regolazione armonica del sistema dei servizi per le dipendenze.	Avviamento, in collaborazione con gli enti accreditati, di un'azione di monitoraggio dei meccanismi di adozione e delle criticità dell'atto d'intesa Stato regioni e province autonome del 5 agosto 1999.	2008	MINS MSS Regioni e province autonome	Identificazione delle novità da introdurre nell'atto d'intesa - Chiarezza, completezza e coerenza del report finale (E)
25. Concludere il percorso di attuazione del D.L. 230/1999 per il passaggio della sanità penitenziaria al SSN, relativamente all'assistenza dei tossicodipendenti. Migliorare gli esiti del passaggio delle competenze sulla salute dei detenuti tossicodipendenti dal Ministero della giustizia ai servizi sanitari regionali.	Progetto Obiettivo per la tutela della salute in carcere con particolare riferimento alla salute del tossicodipendente detenuto e la ridefinizione del modello assistenziale. Monitoraggio a campione casuale delle criticità esistenti delle procedure di passaggio e di stabilizzazione. Creazione di un tavolo di coordinamento interistituzionale e stesura di un documento di Linee Guida.	2008	MINS MING Regioni e province autonome	Avvio del Progetto % obiettivo raggiunto (P) Stesura e coerenza del documento finale di monitoraggio (O) Stesura e coerenza delle Linee Guida (O)

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Strumento di valutazione/Indicatore
26. Garantire una offerta assistenziale basata su percorsi terapeutici (piuttosto che su prestazioni) ambulatoriali e residenziali-semiresidenziali riconosciuti efficaci ed appropriati, , per tutte le persone dipendenti.	Definizione e aggiornamento annuale dei LEA per le dipendenze.	2008	MINS Regioni e province autonome	Modificazioni ed implementazioni dei LEA (E)
27. Qualificare i medici di medicina generale nei trattamenti per persone dipendenti.	Formazione e aggiornamento dei MMG alla presa in carico ed al trattamento delle dipendenze in collaborazione con i SERT.	2008	MINS ISS Regioni e province autonome	Numero corsi attivati (P) Numero di partecipanti (P) Soddisfazione dei partecipanti (S)
28. Sostenere la trasformazione degli interventi di riduzione del danno da «sperimentazioni a progetto» a competenza ordinaria delle ASL.	Individuazione, in collaborazione con le regioni e province autonome, le tipologie di intervento di riduzione del danno da stabilizzare.	2008	MINS MSS Regioni e province autonome	Chiarezza, completezza e coerenza del report con particolare riferimento al numero di progetti da stabilizzare(E)
29. Ridurre i rischi di salute per le persone tossicodipendenti e per la comunità nel suo insieme.	Produzione di linee guida sulla riduzione del danno, con la partecipazione di tutti gli attori dei sistemi di intervento	2008	MINS MSS Regioni e province autonome	Costituzione di un gruppo di lavoro «ad hoc».(P) Stesura e divulgazione della linee guida (O)
30. Facilitare il potenziamento di percorsi di integrazione sociale (lavorativa e abitativa) a favore dei soggetti in trattamento a mantenimento con farmaco sostitutivo.	Sperimentazione nelle più popolate città italiane di progetti personalizzati di reinserimento sociale.	2008	MSS Regioni e province autonome Comuni	Gli indicatori saranno specificati e resi noti nella fase di sperimentazione
31. Migliorare l'accesso ai servizi di persone migranti con problemi di dipendenza.	Avvio di interventi regionali di ampliamento della capacità di accesso e della ritenzione in trattamento dell'utenza straniera.	2008	MSS MINS Regioni e province autonome	Numero di accessi della popolazione target ai servizi attivati (E)
32. Migliorare l'inserimento abitativo dei soggetti tossicodipendenti che hanno beneficiato di riduzione pena per il provvedimento d'indulto.	Costruzione di opportunità di reinserimento abitativo.	2008	MSS Regioni e province autonome EE.LL	Numero inserimenti abitativi effettuati (E) Numero di drop out a distanza di 3-6 mesi (P)
33. Evitare l'ingresso in carcere per i soggetti riconosciuti tossicodipendenti al momento dell'arresto e del giudizio direttissimo, che accettino di sottoporsi ad un programma di trattamento presso strutture pubbliche o private.	Avvio e conclusione del progetto D.A.P. Prima presso i Tribunali di Milano, Padova, Roma, Reggio Calabria e Catania.	2008	MING (D.A.P.)	Numero di soggetti avviati ai trattamenti.(E) Monitoraggio di tempi e fasi (P)
34. Sperimentare interventi innovativi ed alternativi per un migliore approccio al problema delle dipendenze in carcere.	Proseguimento e conclusione dei Progetti ex DNPA: «Ordinaria Riabilitazione», Liberi Dentro, I.R.I.S., Vortumno.	2008	MING Regioni e province autonome	Indicatori e valutazioni già predefinite in ogni singolo progetto
35. Migliorare l'esecuzione penale esterna per i soggetti tossicodipendenti.	Azione di monitoraggio casuale della situazione. Identificazione delle criticità, stesura di un documento di consenso per il miglioramento.	2008	MING MSS Regioni e province autonome	Coerenza del documento di monitoraggio, coerenza del documento di consenso (E)
36. Attuare il progetto nazionale cocaina.	Monitoraggio dei centri individuati e degli obiettivi di progetto	2008	MINS Regioni e province autonome	Numero persone formate nei servizi (P) Numero nuovi utenti dipendenti da cocaina presi in carico (E)
37. Attuare il Piano Nazionale Alcool	Avviare le azioni di piano previste.	2008	MINS POGAS ISS Regioni e province autonome	Realizzazione campagna informativa (E) Numero progetti regionali attivati (P)

RIDUZIONE DELL'OFFERTA

Risultato accertabile

Miglioramento quantificabile dell'efficacia, dell'efficienza e della base conoscitiva degli interventi repressivi diretti a contrastare la produzione e il traffico di droga, lo sviamento dei precursori, il riciclaggio dei narcoproventi, il narcotraffico collegato al finanziamento del terrorismo.

Tale miglioramento verrà conseguito concentrando l'attenzione sulla criminalità organizzata collegata alla droga, avvalendosi degli strumenti e delle strutture esistenti, optando, se del caso, per la cooperazione regionale o tematica e cercando i possibili modi di intensificare l'azione di prevenzione della criminalità legata alla droga.

Obiettivo	Azione	Calendario	Soggetti responsabili	Strumento di valutazione/Indicatore
38. Intensificare e sviluppare l'attività di coordinamento interno ed internazionale di carattere operativo attraverso le organizzazioni preposte alle attività di contrasto.	Attuazione di: - Progetti COSPOL, anche attraverso squadre investigative comuni, e indagini congiunte con i Paesi interessati;	2008	MINT DCSA	Valutazione di processo dei progetti operativi e di intelligence avviati (COSPOL).(P)
	- Progetti di intelligence nell'ambito del contrasto ai traffici interni ed internazionali;	2008	DCSA	Numero di altri progetti avviati.(P)
	- Operazioni doganali congiunte a livello comunitario ed internazionale;		Agenzia delle Dogane G.d.F.	Numero di operazioni doganali congiunte avviate e ultimate.(E)
	- Intensificare lo scambio info-operativo sui gruppi dediti al narcotraffico e sulle relative rotte conformemente alle disposizioni della Convenzione di Europol, attraverso il contributo degli esperti antidroga all'estero e gli Ufficiali di collegamento anche dell'area balcanica nonché valutazione dell'impatto operativo del ciclo di raccolta analisi e diffusione delle informazioni sull'azione operativa al fine di migliorare i risultati;		MINT DCSA DCPC	Valutazione di processo dei contributi degli Esperti Antidroga e degli Ufficiali di Collegamento dell'area balcanica.(P)
	- Attiva partecipazione sui risvolti di carattere operativo ai fori istituzionali preposti alla trattazione delle specifiche tematiche sia in ambito comunitario che internazionale;		DCSA	Valutazione di processo dei tavoli di lavoro e sviluppi.(P)
	- Organizzazione e partecipazione a incontri internazionali di carattere operativo (seminari, tavoli di lavoro ed altri fori di discussione) e visite istituzionali, in sede ed all'estero;		DCSA	Valutazione di processo delle proposte inoltrate loro esito.(P)
	- Predisposizione di accordi di cooperazione antidroga, in diretto raccordo con l'Ufficio coordinamento e pianificazione FF. PP. con particolare attenzione ai Paesi dell'Africa occidentale maggiormente coinvolti nei traffici di droga diretti anche in Italia.		DCSA	Monitoraggio di processo delle proposte inoltrate ed esito(Pe E)
	- Attiva partecipazione alle riunioni relative e allo «studio di fattibilità» del progetto MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre Narcotics) che vede coinvolti, oltre al nostro Paese, anche la Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Olanda e Irlanda.		DCSA	Monitoraggio di processo dei tavoli di lavoro e loro sviluppi (P)

Obiettivo	Azione	Calendario	Soggetti responsabili	Strumento di valutazione/Indicatore
	- Organizzazione e realizzazione di una riunione info-operativa da tenersi a Roma tra i Capi dei servizi antidroga dei citati Paesi al fine di valutare congiuntamente le attuali minacce, individuare gli obiettivi da perseguire in ordine di priorità e di costituire un gruppo di lavoro incaricato di predisporre un piano d'azione strategico per l'area del Mediterraneo;		DCSA	Monitoraggio di processo degli incontri e dei loro sviluppi (P)
	- Promozione d'iniziative di collaborazione con altri organismi nazionali che concorrono nell'attività di prevenzione e contrasto ai traffici di droga per via marittima ed aerea.		DCSA	Monitoraggio di processo delle iniziative (P)
	- Implementazione dei rapporti di collaborazione di carattere operativo con gli organismi internazionali predisposti all'attuazione di specifici programmi di prevenzione e contrasto ai traffici di eroina, quali UNODC, EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST, CEPOL, CARICC, «The States of the Gulf», WCO ed altri, attraverso l'organizzazione, in Italia ed all'estero, di riunioni, seminari, conferenze ed altre analoghe iniziative;		DCSA	Monitoraggio di processo degli incontri e dei loro esiti (P)
	- Organizzazione e gestione, in Italia e all'estero, di riunioni a carattere informativo e strategico con i rappresentanti degli undici Paesi Forerunners che partecipano al gruppo di lavoro COSPOL, nonché con altri Paesi ed organizzazioni internazionali coinvolti a vario titolo nel progetto.		DCSA	Monitoraggio di processo delle riunioni e dei loro esiti
39. Ridurre la produzione ed il traffico transfrontaliero di eroina, cocaina e cannabis.	Aumento di iniziative di lotta al narcotraffico compresi gli interventi sui Paesi e le regioni e province autonome terze di cui all'obiettivo 48 della sezione cooperazione internazionale	2008	MINT DCSA Forze di Polizia (Polizia di Stato Carabinieri Guardia di Finanza) Agenzia delle Dogane (limitatamente agli spazi doganali)	Numero di operazioni avviate e ultimate, quantità dell'eroina, cocaina e cannabis sequestrati e numero delle organizzazioni criminali smantellate.(P)
40. Ridurre la produzione e l'offerta di droghe sintetiche (ATS).	Incentivare l'azione di contrasto alle droghe sintetiche, avvalendosi appieno del progetto SYNERGY. In tal senso dovranno essere rafforzati alla frontiera i controlli delle importazioni dei precursori di droghe sintetiche da parte delle Autorità doganali o delle altre Autorità competenti.	2008	MINT DCSA Forze di Polizia (Polizia di Stato Carabinieri Guardia di Finanza) Agenzia delle Dogane (limitatamente agli spazi doganali)	Numero di operazioni e di progetti di raccolta di informazioni avviati o ultimati.(P) Quantità e valore di droghe sintetiche e precursori di droghe sintetiche sequestrate.(E) Numero di organizzazioni criminali smantellate.(E)

Obiettivo	Azione	Calendario	Soggetti responsabili	Strumento di valutazione/Indicatore
41. Prevenire lo sviamento dei precursori con particolare attenzione ai precursori di droghe sintetiche.	Collaborare alle operazioni internazionali dirette dall'INCB con particolare riferimento ai progetti PRISMA E COHESION	2008	MINT DCSA Agenzia delle Dogane (limitatamente agli spazi doganali)	Numero di confische e di spedizioni intercettate.(P)
42. Migliorare la repressione del riciclaggio di proventi illeciti e confisca dei beni accumulati in seguito al traffico di stupefacenti.	Condivisione dei risultati con la DIA per incentivare la repressione del riciclaggio di proventi illeciti e confisca dei beni accumulati in seguito al traffico di stupefacenti.	2008	MINT DCSA DIA.	Monitoraggio dei risultati raggiunti.(P)
43. Vagliare eventuali connessioni tra la produzione e il traffico di droga e il finanziamento di attività terroristiche	Individuare eventuali connessioni tra la produzione e il traffico di droga e il finanziamento di attività terroristiche, ed utilizzare tali informazioni per sostenere o avviare indagini e/o azioni.	2008	MINT DCSA Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.	Monitoraggio del numero di indagini e/o azioni avviate o ultimate.(P)
44. Elaborare nuovi metodi e migliori pratiche per lottare contro la criminalità connessa al narcotraffico e prevenire lo sviamento dei precursori effettuato con l'aiuto delle tecnologie dell'informazione nonché esaminare la questione relativa alla produzione di canapa sativa.	- Raccogliere dati relativi alla criminalità connessa al narcotraffico e sullo sviamento dei precursori o alla vendita di stupefacenti effettuati con l'aiuto delle tecnologie dell'informazione al fine di rielaborare nuovi metodi e migliori pratiche per lottare contro tali fenomeni. - Modifica art. 26 D.P.R. 309/90 sulla coltivazione della canapa sativa a fini leciti. - Lotta al traffico di stupefacenti via internet, anche attraverso una mirata revisione normativa diretta ad un più efficace contrasto al fenomeno.	2008	MINT DCSA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali Polizia di Stato MIAG A.G.E.A. - MINS - UCS -; - MINT - DCSA DCSA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali Polizia di Stato	Monitoraggio dei risultati raggiunti (P) Monitoraggio dei tavoli tematici e modifica testo normativo.(P) Monitoraggio dei risultati raggiunti (E)
45. Offrire maggiore formazione alle autorità di contrasto.	- Includere nei propri programmi di lavoro annuali (di formazione) un maggior numero di corsi di formazione per gli operatori dei servizi di contrasto, con specifico riguardo alla lotta alla produzione e al traffico di droga. - Corso per Agenti sottocopertura (30 partecipanti); - Corso per Responsabili Agenti sottocopertura (30 partecipanti); - Seminario Droghe Emergenti (30 partecipanti); - 3 conferenze c/o Istituti Scolastici (300 partecipanti); - Corsi di formazione antidroga di carattere operativo a favore delle polizie appartenenti a Paesi terzi, maggiormente coinvolti nel traffico di stupefacenti.	2008 2008	MINT DCSA DCSA	Numero di corsi di formazione avviati. (P) Monitoraggio dei corsi effettuati e del numero dei partecipanti (P) Valutazione della soddisfazione dei partecipanti (S)

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Risultato accertabile

Un miglioramento quantificabile in termini di efficacia e visibilità del coordinamento fra i vari attori nazionali delle attività di promozione e sviluppo di un approccio integrato ed equilibrato nei confronti del problema della droga e dei precursori sia in ambito Unione europea, sia nelle organizzazioni e fora internazionali, nonché nel contesto dei rapporti bilaterali con Paesi terzi. Il tutto, associato all'obiettivo di ridurre l'offerta di droga in Italia e di assistere i Paesi terzi di produzione e di transito, nei settori prioritari, al fine di ridurre la domanda di droga, come parte integrante della cooperazione politica e di sviluppo.

L'attività internazionale dell'Italia si svolgerà nel quadro delle pertinenti Convenzioni delle Nazioni Unite (convenzione singola sulle droghe narcotiche del 1961, convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e Convenzione sul traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988) e degli altri accordi multilaterali e bilaterali in vigore, in conformità ai principi di responsabilità condivisa fatti propri dall'ONU, ed avendo quali criteri irrinunciabili il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, nonché della dignità della persona che consuma droghe.

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Strumento di valutazione/Indicatore
46. Contribuire alle determinazioni in materia di droga nell'ambito di fora internazionali, tenendo conto in particolare dei principi e delle indicazioni recati dalla Strategia antidroga dell'UE 2005/2012 e dal relativo Piano d'azione 2005/2008, e dei principi concordati in ambito Nazioni Unite.	Partecipazione attiva ai lavori delle organizzazioni e dei fora internazionali aventi per oggetto questioni connesse alla droga , in particolare a livello ONU (Commissione sugli Stupefacenti, Ecosoc, Assemblea Generale), Unione europea, Consiglio d'Europa, Patto di Parigi e Gruppo di Dublino.	2008	MAE MSS MINT MING MINS	Numero di risoluzioni sponsorizzate o co-sponsorizzate a titolo nazionale o europeo in ambito Nazioni Unite (E) Numero interventi di presentazione e valorizzazione delle attività/esperienze dell'Italia nel settore (E)
47. Contribuire ai preparativi per la valutazione finale dei risultati della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata alle droghe (UNGASS)	Partecipazione propositiva alla corrispondente sessione tematica della Commissione sugli stupefacenti del 2008, nonché alla preparazione del segmento di alto livello della Commissione stupefacenti del 2009 Sviluppo delle azioni dell'Unione europea in materia, sulla base della posizione europea sulla valutazione del processo UNGASS	2008	MAE MSS MINT	Numero di interventi di presentazione e valorizzazione della posizione italiana sui diversi aspetti della sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata alle droghe (UNGASS) (E)
48. Garantire un'adeguata considerazione delle preoccupazioni in materia di droga nella definizione delle priorità nella cooperazione italiana con Paesi e regioni terzi; garantire una strutturazione bilanciata su interventi di riduzione della domanda e dell'offerta.	Integrare i progetti nel settore della droga nella cooperazione italiana con Paesi e regioni e province autonome terzi, specialmente quelli interessati da problemi di droga. In tale contesto, appaiono meritevoli di particolare attenzione per la fornitura di assistenza: - gli Stati dei Balcani - L'Afghanistan - i paesi dell'America latina e dei Caraibi - il Marocco e gli altri Paesi del bacino del Mediterraneo - i Paesi attraverso cui passano rotte della droga, in particolare l'Africa occidentale e l'Asia Centrale	2008	MAE	Numero di progetti; spese e percentuale delle spese complessive per l'assistenza a questi Paesi/queste regioni (P)
49. Intensificare gli sforzi di contrasto alle attività illecite rivolti verso i Paesi terzi, in particolare i Paesi produttori e le regioni situate sulle rotte del narcotraffico.	Supportare a livello internazionale l'attuazione delle azioni indicate in riferimento agli obiettivi n. 38, 39 e 40 della sezione riduzione dell'offerta, con particolare attenzione ai Paesi/regioni elencati per l'obiettivo 48	2008	MAE MINT	Strumenti di valutazione/indicatori previsti per l'attuazione delle azioni indicate in riferimento agli obiettivi n. 38 e 39 e 40 della sezione riduzione dell'offerta.

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Strumento di valutazione/Indicatore
50. Prosecuzione dell'assistenza finalizzate alla creazione di attivita' economiche alternative alle coltivazioni illegali.	Continuare ad attuare e sostenere interventi di sviluppo alternativo nei Paesi/regioni elencati nell'azione 48	2008	MAE	Numero di progetti; spese e percentuale delle spese complessive per l'assistenza a questi Paesi/queste regioni e province autonome (E)
51. Sviluppo delle attività di assistenza finalizzate alla riduzione della domanda.	Sviluppo di interventi di settore nei Paesi/regioni elencati nell'azione 48, ivi incluso con la realizzazione di uno specifico progetto per l'assistenza tecnica e la formazione nei Paesi dei Balcani occidentali	2008	MAE MINS MSS	Numero di progetti; spese e percentuale delle spese complessive per l'assistenza a questi Paesi/queste regioni (E)
52. Migliorare la coerenza, la visibilità e l'efficacia dell'assistenza ai Paesi terzi.	Procedere a scambi di informazioni con i principali partner internazionali ed in ambito Unione Europa sui progetti di assistenza tecnica [Partecipazione italiana al progetto MEDNET del Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa]	2008 2008	MSS MAE MINT MINS MSS	Matrice dell'assistenza italiana prestata all'estero Interventi di valorizzazione dell'assistenza italiana nei consessi comunitari ed internazionali (E)

INFORMAZIONE, FORMAZIONE, RICERCA, VALUTAZIONE

Risultato accertabile: migliore comprensione del fenomeno degli usi e degli abusi di droghe; migliore diffusione delle conoscenze dei fenomeni; conoscenza e monitoraggio delle azioni di aggiornamento e di formazione rivolte agli operatori del settore; definizione di modalità di valutazione adeguate alle azioni previste e all'intero piano d'azione; programmazione di ricerche «long term»; rafforzamento della presenza di ricercatori italiani nei fora europei ed internazionali.

Come per l'area della Riduzione della Domanda, anche in questa macro area è diffusamente prevista l'indispensabile partecipazione proattiva e diffusa dei soggetti istituzionali, del privato sociale e del volontariato del settore. Il ruolo decisivo di questi soggetti sarà perseguito sia nella progettazione, come nella realizzazione delle azioni.

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Strumento di valutazione/Indicatore
53. Migliorare la qualità dei dati sui consumi di droghe comparabili a livello europeo. Migliorare l'adesione ai principali indicatori chiave dell'OEDT e definire ulteriori indicatori nazionali.	Implementazione di nuovi flussi informativi per la raccolta di informazioni sui principali indicatori chiave. Individuazione di indicatori nazionali aggiuntivi e raccolta specifica di dati.	2008	MSS Tutte le amministrazioni dello Stato impegnate in azioni sul tema delle droghe Regioni e province autonome	Completezza e rappresentatività dei report nazionali (P)
54. Avviare il nuovo Sistema Informativo Nazionale Dipendenze (SIND)	Avviamento, in stretto raccordo con le regioni e province autonome, del nuovo modello di raccolta dati e la successiva adozione su tutto il territorio nazionale.	2008	MINS MSS Regioni e province autonome	% di copertura del sistema (E) Numero regioni e province autonome che hanno sperimentato positivamente il nuovo sistema (E) Numero persone formate dalle regioni e province autonome (E)
55. Migliorare la raccolta, l'elaborazione ed il flusso dei dati dell'amministrazione penitenziaria che confluiscono nella Relazione al Parlamento.	Esame della situazione corrente, identificazione delle criticità, stesura di un documento di consenso sulle eventuali correzioni	2008	MING MSS	Coerenza del documento di monitoraggio, coerenza del documento di consenso (E)
56. Implementare la raccolta dei dati sull'uso e l'abuso di droghe nella popolazione generale.	Migliorare la qualità metodologica delle indagini di popolazione.	2008	MSS Regioni e province autonome EE.LL	Chiarezza, completezza e coerenza del report (O) Comparazione con altri dati nazionali e internazionali.(P)
57. Diffondere ed arricchire il patrimonio scientifico degli operatori del settore.	Identificazione e rilancio di una nuova linea editoriale del Bollettino delle Dipendenze.	2008	MINS MSS	Numeri prodotti (P) Diffusione dei numeri del Bollettino (E) Soddisfazione degli utenti finali (S)

Obiettivo	Azione	Calendario	Parte responsabile	Strumento di valutazione/Indicatore
58. Migliorare i contenuti della formazione universitaria e post-universitaria per gli operatori del settore.	Mappatura degli insegnamenti specifici nei corsi di laurea e dell'offerta di master e corsi post universitari. Istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per la formulazione di proposte migliorative.	2008	MSS MUR Regioni e province autonome	Valutazione del grado di completezza dei contenuti formativi Formulazione di una proposta migliorativa. (E)
59. Migliorare la conoscenza delle azioni di aggiornamento e riqualificazione degli operatori attivi nei diversi ambiti di intervento sulle droghe.	Mappatura e monitoraggio dell'offerta di corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori del settore pubblico (Sert, Forze dell'ordine, Enti locali) e del privato sociale.	2008	MSS MINS MINT Regioni e province autonome	Chiarezza e completezza dei report. (P) Completezza e diffusione dei contenuti della formazione. Creazione di una banca dati centralizzata dei diversi Corsi.(E)
60. Migliorare la partecipazione della ricerca italiana in campo europeo; migliorare la possibilità di scambi e di azioni concertate tra ricercatori italiani ed europei.	Partecipazione alla costruzione del data base europeo (Gruppo Pompidou e EMCDDA) attraverso l'individuazione e l'inserimento dei ricercatori italiani in Online Register.	2008	MSS MINS MUR Enti accreditati del privato sociale e del volontariato	Numero di ricercatori italiani inseriti in Online Register (E) Numero di azioni di ricerca multicentriche con co-partecipazione italiana (E)
61. Implementare in maniera sostanziale la ricerca multidisciplinare nel settore definendo un piano strategico integrato di ricerca con particolare attenzione, alle aree non sufficientemente coperte dalle conoscenze scientifiche disponibili.	Redazione di un piano nazionale di ricerca, individuazione delle risorse necessarie.	2008	MSS MINS MUR MINT MING MINL POGAS Regioni e province autonome	Disponibilità del Piano di ricerca pluriennale, chiarezza delle priorità e delle titolarità, chiarezza delle fonti di risorse necessarie (E)
62. Estendere la ricerca sanitaria finalizzata nel campo delle dipendenze patologiche.	Raccordo con regioni e province autonome ed Enti di ricerca per la definizione di progetti di ricerca strategici nelle dipendenze.	2008	MINS	Numero progetti approvati (E)
63. Valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale 2008, al fine di individuare eventuali criticità da tenere presente nell'elaborazione del successivo Piano d'Azione pluriennale (2009/2012).	Analisi delle singole aree di azione che costituiscono il Piano Nazionale 2008. Individuazione dei punti di forza e di criticità.	2008	MSS + Tutte le altre Istituzioni	Attendibilità dei diversi report.(E) Chiarezza ed univocità delle conclusioni.(E)
64. Attivare in via sperimentale Early Warning System nazionale in linea con quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 2005/387/JHA.	Analisi dell'attività esistente a livello nazionale e regionale. Definizione di un modello sperimentale di scambio di informazioni sulle nuove sostanze e i nuovi fenomeni di consumo. Promozione della realizzazione di un sistema sperimentale a livello territoriale in collegamento con il Punto Focale italiano del MSS.	2008	MSS - Punto Focale italiano MINS - ISS e Ufficio centrale stupefacenti MINT Regioni e province autonome	Chiarezza e completezza del rapporto di analisi dell'esistente (P) Proposta di intervento progettuale in collaborazione con tutte le parti interessate (E) Numero di centri territoriali attivati (E)
65. Verificare l'efficacia dissuasiva degli interventi dei NOT ex art 75 TU 309 dal 1990 in poi.	Ricerca sui risultati degli interventi dei NOT sui soggetti inseriti nel circuito delle azioni amministrative, per verificare l'efficacia dissuasiva di detti percorsi	2008	MINT MSS MINS Regioni e province autonome	Chiarezza e completezza dei report conclusivo dello studio di valutazione. (P)
66. Implementare la diffusione dell'informazione sull'uso delle sostanze dopanti	Costruzione di percorsi specifici (telefonici e massmediatici), per rispondere alle esigenze di informazione generale e tecnica sui pericoli derivati dall'uso di sostanze dopanti, anche in relazione agli esiti dell'azione N. 11	2008	MSS MINSAL POGAS ISS	Attivazione degli strumenti di informazione (P) Numero di richieste di informazione (E) Soddisfazione degli utenti (S)

LEGENDA:

MSS: Ministero della solidarietà sociale
MAE: Ministero degli affari esteri
MINT: Ministero dell'interno
MING: Ministero della giustizia
MINL: Ministero del lavoro e della previdenza sociale
MIAG: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
MPI: Ministero della pubblica istruzione
MUR: Ministero dell'università e ricerca
MINS: Ministero della salute
POGAS: Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive
POF: Dipartimento per le politiche della famiglia
DCSA: Direzione centrale servizi antidroga
DCPC: Direzione centrale polizia criminale
DCPP: Direzione centrale della polizia di prevenzione.
DIA: Direzione investigativa antimafia.
GdF: Guardia di Finanza
UCS: Ufficio centrale stupefacenti
Agenzia delle Dogane
ISS: Istituto superiore di sanità
OEDT: Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze
E Indicatore di Esito
P Indicatore di Processo
O Indicatore di Output
S Indicatore di Soddisfazione
St Strumento di valutazione

RELAZIONI ILLUSTRATIVE

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Il Ministero della solidarietà sociale ha assunto il ruolo di coordinamento delle azioni del Governo nel campo delle droghe e delle dipendenze. Questo ruolo si sostanzia in interventi diversi di contatto e di cooperazione sia con le amministrazioni centrali dello Stato, sia con le regioni e le province autonome, sia con gli enti locali sia infine con l'insieme dei soggetti attivi nel settore.

Di particolare rilevanza si individua l'impegno per il coordinamento della cooperazione a livello di Unione europea ed internazionale. Presso il Ministero si riunisce il Tavolo di coordinamento delle attività comunitarie ed internazionali, che esamina tutte le questioni, raccoglie e divulga la documentazione, stabilisce ed orienta gli interventi nel settore specifico.

Il Ministero rappresenta l'Italia nel Gruppo orizzontale droghe dell'Unione europea e nel cosiddetto «Gruppo di Dublino»; partecipa al «Pompidou Group», organizzazione che fa capo al Consiglio d'Europa.

L'Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze (OEDT) è un altro settore di intervento e di presenza, che include il Punto focale italiano, parte e soggetto della rete dei Punti focali nazionali che fanno riferimento all'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze. Il Ministero ha costituito il Comitato scientifico dell'osservatorio italiano, che elabora documenti e pareri su diversi temi.

A livello nazionale, il Ministero ha attivato la Consulta degli operatori e degli esperti delle tossicodipendenze, l'organismo chiamato ad esprimere pareri e valutazioni sui diversi livelli delle azioni nel campo delle droghe.

Il Ministero ha il compito di elaborare la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia.

Frequentemente, di concerto con altri Ministeri, gestisce una serie di progetti diversi che coprono le esigenze di innovazione anche su temi diversi dalle dipendenze da sostanze propriamente dette, come il doping ed il gioco d'azzardo patologico.

È compito del Ministero predisporre e monitorare il piano d'azione nazionale, coordinandosi con i Dicasteri interessati, le regioni e le province autonome.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia svolge un ruolo particolarmente significativo nella cooperazione internazionale in materia di lotta alla droga, che obiettivi e relative azioni della sezione «cooperazione internazionale» intendono consolidare e sviluppare.

Il nostro Paese partecipa attivamente ai maggiori fora multilaterali di settore (le Nazioni Unite, ove l'Italia è stata rieletta lo scorso aprile alla Commissione sugli stupefacenti per il quadriennio 2008-2012; il Gruppo di Dublino, al quale intervengono i maggiori donatori ed in cui all'Italia è affidata la Presidenza regionale per l'Asia centrale; il Patto di Parigi, che riunisce i Paesi interessati da produzione, transito e consumo dell'eroina afgana; il Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa), nonché al dibattito in ambito comunitario.

A quest'ultimo proposito, per affrontare il problema con un approccio globale, l'Unione europea ha adottato una strategia integrata ed equilibrata, che, nel riaffermare la priorità della lotta alla droga all'interno dell'Unione come nell'azione esterna, fissa quali obiettivi principali la riduzione della domanda e dell'offerta e raccomanda lo scambio di dati attendibili ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.

L'azione italiana si ispira quindi, sia nei sopra citati consessi multilaterali, sia nei rapporti bilaterali, al principio di approccio integrato e bilanciato e a quello di responsabilità condivisa, fatti propri dalle Nazioni Unite. La cornice normativa di riferimento è costituita dalle pertinenti Convenzioni delle Nazioni Unite (Convenzione singola sulle droghe narcotiche del 1961, Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e Convenzione sul traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988). Il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, nonché della dignità della persona che consuma droghe costituiscono criteri irrinunciabili.

Nel più generale contesto dell'azione italiana, le attività di cooperazione allo sviluppo nel settore anti-droga si rivolgono sia al sostengo delle Agenzie multilaterali specializzate (a partire dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine), sia al finanziamento di progetti finalizzati da un lato alla riduzione della domanda (anche attraverso la formazione ed il rafforzamento della capacità amministrativa), dall'altro a quella dell'offerta (in particolare attraverso lo sviluppo sostenibile alternativo), in coerenza con i principi sopra richiamati.

Specifica attenzione viene dedicata, nel contesto attuale, alle dinamiche del narcotraffico dall'Afghanistan, che, come e' noto, costituisce di gran lunga il maggiore produttore mondiale di eroina, a quelle della cocaina sud-americana, anche con riferimento agli effetti destabilizzanti dei traffici illeciti sull'Africa occidentale, nonché a quelle della cannabis.

Per quanto concerne il contrasto globale alla droga in ambito Nazioni Unite, l'Italia è in questa fase impegnata, in particolare, a contribuire al processo di valutazione decennale dei risultati della ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale dedicata agli stupefacenti (XX UNGASS), che vedrà il suo primo momento in una sessione tematica della Commissione sugli stupefacenti del 2008 e si concluderà con un segmento di alto livello nella sessione successiva della medesima Commissione (2009).

MINISTERO DELL'INTERNO

Nel quadro dell'attuazione delle attività rivolta alla riduzione dell'offerta di sostanze stupefacenti, ancorché l'Italia nel corso degli ultimi anni abbia sempre ricoperto il ruolo di principale attore nell'azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, a livello europeo occorre incentivare gli sforzi investigativi attraverso azioni sinergiche condivise con tutte le forze di polizia.

Le positive risultanze statistiche dimostrano che l'azione quotidiana di contrasto, operata dalla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, nonché, per la parte di competenza, dall'Agenzia delle

dogane è quanto mai efficace, tenuto conto delle difficoltà degli scenari operativi, oramai caratterizzati dalla globalizzazione dei traffici di stupefacenti e da una rete criminale transnazionale.

In tale contesto assume quindi rilievo l'attività di intelligence, di coordinamento e di condivisione dei dati riguardanti il traffico di droghe e i gruppi criminali che li gestiscono, grazie anche all'opera che la Direzione centrale per i servizi antidroga può svolgere in virtù degli strumenti normativi ed operativi di cui è titolare.

Si tratta quindi di migliorare ulteriormente l'azione di coordinamento, che non attiene solamente al campo specifico dello spaccio e del traffico degli stupefacenti, ma coinvolge anche altri aspetti correlati, quali il riciclaggio del denaro, provento di detti traffici illeciti, e del finanziamento del terrorismo.

Esistono allo stato forti potenzialità investigative, ma soprattutto progettuali, in un quadro di assieme che necessariamente investe gli interessi di altri Paesi dell'Unione europea e non, in conseguenza della sopra esposta globalizzazione del fenomeno, che troveranno piena attuazione all'interno del piano di azione.

Ciò renderà possibile quella visione di insieme del fenomeno criminale italiano e di importazione, senza la quale le investigazioni prodotte correrebbero il rischio di arenarsi e di vanificare gli sforzi operati sul piano del contrasto al narcotraffico.

Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, nelle sue varie articolazioni, è dunque fortemente impegnato in maniera sinergica con le altre forze di polizia nel perseguire gli obiettivi prefissati anche dalle varie istituzioni europee ed internazionali, preposte alla lotta contro il crimine organizzato, nella sua più vasta accezione.

Ministero della giustizia

Si stima in circa 30.000 il numero di persone detenute con problemi di dipendenza da sostanze, che transitano negli istituti penitenziari Italiani. Per quanto concerne le diverse tipologie d'abuso di sostanze, il fenomeno si ripropone con la medesima distribuzione osservata nella società esterna, a riprova di una situazione che connota il carcere come «contenitore» e possibile «amplificatore» di problematiche sociali, a causa dei cronici problemi di sovraffollamento delle strutture e di scarsità di risorse.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha perseguito negli anni una politica volta a trasformare la detenzione in un'occasione di recupero e di trattamento attraverso il circuito degli istituti e delle sezioni a custodia attenuata, rivolte ad assuntori disposti ad intraprendere un percorso riabilitativo.

Al tempo stesso ha posto in essere, sia in autonomia sia attraverso la creazione di partnership con regioni, province, comuni, università, enti di ricerca, organizzazioni del terzo settore, programmi e progetti di intervento volti ad affrontare il problema della tossicodipendenza in carcere. In particolare si è favorito il completamento della presa in carico da parte dei SERT della popolazione detenuta tossicodipendente, mettendo a disposizione della stessa le necessarie strutture e incentivando un clima di collaborazione con il personale sanitario, ancora in carico all'amministrazione penitenziaria, con il personale amministrativo e i restanti operatori della sicurezza. Mediante uno specifico progetto, denominato «DAP Prima», svolto in collaborazione con i tribunali e le ASL di alcune grandi città italiane, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si è fatto promotore di un'azione preventiva finalizzata ad individuare, già in fase di giudizio, percorsi alternativi al carcere — quali le comunità terapeutiche — per i tossicodipendenti autori di reati minori.

Contemporaneamente con il progetto «Iceberg: far emergere il sommerso» si sono sviluppate ricerche indirizzate a conoscere l'entità delle patologie virali croniche - HIV, HCV, HBV - correlate alla tossicodipendenza; si sono incrementate le iniziative volte a sensibilizzare la popolazione detenuta sui rischi di carattere infettivo collegati all'abuso di sostanze psicoattive e si sono moltiplicate le iniziative di formazione rivolte ai professionisti sanitari e agli altri operatori penitenziari.

Parallelamente con un apposito finanziamento si sono favoriti interventi ed iniziative locali, secondo un progetto di «bottom-up» nel quale ogni istituto penitenziario ha potuto sviluppare un proprio piano d'azione nel modo più consono alla specificità e alla realtà del territorio.

Si ritiene di richiamare l'attenzione anche sulle recentissime «Nuove regole di accoglienza in carcere» che, mediante una equipe di esperti qualificati e la messa a disposizione di strutture ad hoc, aiutano il detenuto alla prima carcerazione, all'impatto psico-fisico con il carcere.

Per il 2008 gli obiettivi principali delle azioni di competenza del Ministero della giustizia per il contrasto al fenomeno delle dipendenze patologiche negli istituti penitenziari sono:

implementare il sistema di raccolta dati informatici sul fenomeno della tossicodipendenza in carcere nella sua molteplicità di forme e di sviluppo;

favorire una maggiore presa in carico da parte dei SERT attraverso interventi di stimolo e di coinvolgimento delle ASl;

aumentare le occasioni di informazioni sull'argomento tossicodipendenza sia per la popolazione detenuta sia per il personale amministrativo e di polizia;

incrementare le iniziative formative direttamente e in collaborazione con università, enti ed associazioni;

dare ampia diffusione alle buone prassi in tema di prevenzione e cura delle patologie correlate alla tossicodipendenza;

rafforzare l'approccio multidisciplinare e pluriprofessionale alle problematiche presentate in carcere dalla persona detenuta tossicodipendente;

realizzare legami più stretti tra carcere e territorio per favorire il reinserimento nel tessuto produttivo locale del detenuto tossicodipendente al fine di prevenire il reiterarsi di comportamenti antisociali;

sviluppare azioni sinergiche di contrasto al fenomeno delle dipendenze patologiche con altri Dicasteri, regioni, stati esteri e agenzie internazionali.

Ministero della pubblica istruzione

Nel quadro di attuazione delle attività rivolte alla «Riduzione della domanda» sono da ritenersi particolarmente efficaci le azioni finalizzate a corretti stili di vita, attraverso la collaborazione e la sinergia di tutti quei soggetti a vario titolo impegnati nella prevenzione e nella promozione della salute.

La scuola costituisce la sede privilegiata per interventi educativi che accrescano la capacità di promuovere e difendere la salute dei ragazzi, attraverso una stretta collaborazione con le famiglie e il territorio. Nel mondo della scuola gli interventi di prevenzione e di promozione della salute comprendono non solo le attività di informazione, ma anche l'elaborazione degli strumenti necessari per assimilare quelle motivazioni che portano a preferire alcuni comportamenti piuttosto che altri. L'educazione alla salute è, in questo senso, una delle componenti essenziali dell'accompagnamento alla crescita e allo sviluppo integrale della persona.

Nella scuola dell'autonomia essa assume una dimensione trasversale rispetto allo svolgimento delle attività didattiche, dando luogo all'esigenza di adottare specifiche iniziative e linee di indirizzo-azione a livello nazionale.

Le iniziative di prevenzione si configurano come elementi qualificanti e strutturali dell'attività scolastica anche attraverso una fattiva collaborazione interistituzionale, che si è concretizzata in varie proposte operative realizzate d'intesa con altri partner istituzionali, nonché attraverso l'azione concertata e condivisa con gli Enti locali, con le agenzie sociosanitarie del territorio, con Associazioni pubbliche e private e con la cooperazione dei genitori.

Il complesso delle azioni che sarà avviato dal M.P.I dovrà essere orientato al superamento della cultura dell'emergenza a favore di quella che si può definire la cultura della prevenzione. In tal senso, risulta fondamentale creare le condizioni culturali e materiali per costruire un ambiente positivo fin da quando gli alunni iniziano il proprio percorso all'interno del sistema formativo, al fine di sostenere la loro capacità di progettazione, di azione diretta, di verifica, di esplorazione e di riflessione.

La scuola, infatti, rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di

acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche le difficoltà, la fatica, gli errori ed i momentanei insuccessi.

Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola.

Al fine di realizzare percorsi sperimentali, ricerche e programmi operativi per diffondere la cultura della salute, del benessere, migliorare la qualità della vita all'interno del sistema scolastico e prevenire qualsiasi forma di dipendenza, il Ministero della pubblica istruzione, in collaborazione con gli altri dicasteri competenti e in sinergia con i diversi soggetti presenti sul territorio, ha promosso il Piano triennale per il benessere dello studente anche attraverso l'utilizzo del sito www.benesserestudente.it, articolato in dieci azioni, con particolare riferimento al tema delle dipendenze.

Il Ministero della pubblica istruzione è, inoltre, impegnato sia nella formazione dei referenti regionali e provinciali alla salute e al benessere sia in quella dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale ATA, da coinvolgere, questi ultimi, in particolare su prevenzione e strategie di contrasto al fenomeno delle dipendenze.

MINISTERO DELLA SALUTE

Le direttrici entro cui il Ministero ha sviluppato le linee di intervento nel campo specifico, derivano dalle indicazioni contenute nel programma di governo, dal Piano sanitario nazionale, dalle raccomandazioni, suggerimenti ed indirizzi dell'Unione europea e dell'OMS, dalle evidenze cliniche, dalle buone pratiche, dalle esperienze più significative promosse, valutate e validate dall'Amministrazione della salute.

L'impegno del Ministero in materia di dipendenze si basa sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà di scelta, dell'uguaglianza, della solidarietà. Si prefigge di tutelare e rafforzare il benessere della società e dell'individuo, proteggere la salute pubblica, offrire un elevato livello di sicurezza per la popolazione e adottare un approccio equilibrato e integrato nei confronti del problema della droga. Un problema che deve essere percepito, a livello locale e nazionale, in primo luogo come questione di sanità pubblica volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti.

Come ogni problematica complessa di salute, l'universo dipendenze può essere affrontato sotto varie prospettive: da quella politica a quella sanitaria, dalla ricerca alle evidenze scientifiche, dalla pratica quotidiana all'organizzazione dei servizi. Le nostre politiche di settore ed i nostri programmi vogliono tenere conto di tutte queste angolature e riunirle in proposte coerenti e logiche.

Il fenomeno è non solo multidimensionale, ma anche in continua e rapida mutazione. Aumentano i consumi ma l'incidenza degli effetti nocivi delle droghe per la salute e la mortalità legata alla droga si sono stabilizzate e addirittura ridotte. Sono state potenziate le misure per il trattamento dei tossicodipendenti e si sono diversificati i servizi.

Con le azioni precisate nel Piano, ci si prefigge di apportare valore aggiunto alle strategie nazionali e locali, rispettando competenze e ruoli delle altre amministrazioni e dei soggetti non istituzionali, dando spazio alle dinamiche e potenzialità di ognuno e perseguendo un uso ottimale delle risorse disponibili.

Le competenze generali in materia di droga e dipendenze sono tutte fortemente legate alla tutela e promozione della salute:

la prevenzione, (in particolare secondaria e terziaria);

l'educazione alla salute;

la definizione dei livelli di assistenza che il SSN deve garantire per le dipendenze patologiche;

le linee di indirizzo, in collaborazione ed accordo con le regioni, sulla organizzazione dei servizi;

il monitoraggio continuo del fenomeno con la costruzione di un sistema informativo ed epidemiologico informatizzato;

la formazione degli operatori sanitari;

la ricerca sanitaria finalizzata.

Al centro dell'attenzione del Ministero ci sono:

le misure di contenimento della domanda;

l'attenzione ai problemi per la salute causati dall'uso di sostanze psicoattive illegali e legali e dalla poliassunzione in combinazione delle stesse;

i comportamenti compulsavi ed additivi.

Un obiettivo, quello del contenimento della domanda, che deve far ricorso a tutte le opzioni disponibili in base alle conoscenze scientifiche più avanzate e che si deve prefiggere risultati concreti e accertabili.

Le azioni sono finalizzate a:

prevenire l'inizio dell'assunzione di droghe, anche attraverso la promozione di stili di vita salutari ed il rafforzamento delle «competenze» psicologiche e relazionali;

impedire che l'assunzione motivata dal desiderio di nuove esperienze si trasformi in uso abituale;

intervenire tempestivamente sui modelli di comportamento a rischio;

ridurre i danni per la salute e la società connessi alla droga;

tenere conto dei diversi livelli di rischio per la salute connessi con periodi della vita e situazioni specifiche (quali la prima adolescenza, la gravidanza, la guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, ecc.);

potenziare l'accesso e l'efficacia dei programmi di prevenzione (dall'impatto iniziale alla sostenibilità a lungo termine);

sensibilizzare ai rischi collegati con l'uso di sostanze psicoattive e relative conseguenze (per questi obiettivi le misure di prevenzione dovrebbero contemplare i fattori di rischio precoce, l'individuazione, la prevenzione mirata e la prevenzione basata sulla famiglia e la comunità);

potenziare l'accesso ai programmi di intervento tempestivo diretti soprattutto ai giovani che assumono sostanze psicoattive per il desiderio di nuove esperienze;

potenziare l'accesso a programmi di trattamento mirato e diversificato che comprendano cure psicosociali e farmacologiche;

valutare costantemente il livello standard di efficacia dei programmi di trattamento;

potenziare l'accesso ai servizi di prevenzione e trattamento dell'HIV/AID, dell'epatite e di altre infezioni;

sviluppare la ricerca sanitaria finalizzata al monitorare la rapida evoluzione del fenomeno della droga;

incentivare gli scambi e la diffusione dei risultati della ricerca, le esperienze e le buone pratiche a livello territoriale;

incrementare le iniziative di formazione rivolte ai professionisti ed agli addetti del settore (sia del pubblico che del privato sociale);

investire fortemente sulla valutazione.

Tutte misure complementari che vanno poste in essere in modo integrato, continuativo e competente per ottenere quel valore aggiunto che solo una strategia globale può dare.

Gli obiettivi principali delle azioni di competenza del Ministero per il 2008, all'interno della più ampia strategia governativa, sono:

rimettere in moto il sistema dei servizi, sia pubblici che privati, che stanno attraversando un periodo di grande difficoltà ed affanno, anche per l'abbandono in cui sono stati lasciati negli anni precedenti;

ripensare e rilanciare le strategie della prevenzione, assumendo il progetto «Guadagnare in salute» come cornice quadro entro cui sviluppare le iniziative specifiche;

puntare ad una forte integrazione tra soggetti istituzionali (governo, regioni, enti locali) e, tra questi, il privato sociale;

assumere tutto il tema delle dipendenze sia da sostanze illegali e legali, sia da comportamenti compulsivi come terreno di azione glo-

bale sia per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi (i dipartimenti per le dipendenze patologiche) sia per gli interventi di prevenzione;

porre la tutela della salute dei tossicodipendenti (riduzione dei rischi) come intervento ordinario di politica sanitaria;

aprire una stagione di una mobilitazione culturale per accompagnare un approccio al tema delle droghe illegali e delle tossicodipendenze verso politiche di accoglienza, inclusione, responsabilizzazione.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Dalla relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze presentata dal Ministro della solidarietà sociale il 12 luglio 2007, è emerso un incremento esponenziale dell'uso di cocaina, soprattutto fra i giovani; in particolare, il consumo di cocaina è aumentato del 62% per i ragazzi fra i 25 e i 34 anni e del 50% per le ragazze tra i 15 e i 24 anni. In crescita è anche il consumo di cannabis: nel 2001, hanno dichiarato di aver fatto uso di tale sostanza almeno una volta nella vita il 22% degli intervistati, percentuale salita a 32% nel 2005. L'uso della cannabis è particolarmente diffusa nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni (il 22% dei ragazzi e il 18% delle ragazze dichiarano di averne hanno fatto uso una o più volte negli ultimi dodici mesi) mentre la percentuale decresce nella fascia di età tra i 25 e i 35 anni (16% dei ragazzi e l'11% delle ragazze). Stabile, invece, è il consumo di eroina: nel 2006, in Italia, gli utilizzatori di eroina sono stati stimati in circa 210.000, dato simile a quello dell'anno precedente. L'eroina viene infatti percepita da tutti gli adolescenti come la sostanza più dannosa mentre la cocaina è considerata rischiosa dal 95% degli intervistati. La cannabis è invece - a torto - reputata dannosa per la salute da un numero sempre minore di soggetti.

Il fenomeno più preoccupante e diffuso tra le giovani generazioni resta comunque quello del policonsumo, ovvero l'uso concomitante di bevande alcooliche, di tabacco e di sostanze stupefacenti. Anche recenti fatti di cronaca hanno dimostrato che l'uso smodato di sostanze stupefacenti e il cocktail tra queste e l'alcool possono degenerare in fenomeni di violenza e sopruso tra adolescenti, collegati all'attenuazione se non all'eliminazione dei freni inibitori.

Occorre prendere atto della attuale potenzialità epidemica di questo trend negativo nelle abitudini giovanili, che rischia di propagarsi come un modello distruttivo difficilmente controllabile. Appare inoltre opportuno interrogarsi sul significato profondo di questa manifestazione di disagio giovanile, contestualizzandola nell'ambiente sociale e culturale nel quale si origina.

Il consumo di droghe è e resta un comportamento antisociale e dannoso sia per sé sia per gli altri, che deve essere disincentivato con campagne educative che informino i giovani sui gravi rischi per la loro salute, responsabilizzandoli in ordine agli effetti nocivi nei confronti di terzi a seguito di condotte pericolose conseguenti all'uso di sostanze stupefacenti nonché ai costi sociali connessi alla dipendenza.

È necessario quindi aumentare le azioni di prevenzione e di informazione sul fenomeno della tossicodipendenza, coinvolgendo la scuola, le famiglie e le reti sociali ed utilizzando strumenti di comunicazione particolarmente efficaci per le giovani generazioni quali Internet, rafforzando altresì le pratiche di «peer education», certamente più incisive delle azioni di prevenzioni provenienti dal mondo adulto o da chi non ha mai sperimentato in prima persona il fenomeno della tossicodipendenza.

Occorre, inoltre, prevedere una maggiore e più specifica tutela dei minori contro la diffusione dei comportamenti a rischio derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti. Infatti, la condizione di maggiore debolezza e vulnerabilità psichica in cui versa un minore, la diminuzione della sua capacità di astenersi dall'assumere comportamenti devianti, ancorché percepiti come tali, rischiano di esporlo al pericolo di comportamenti emulativi assunti da altre persone.

Prima di tutto, quindi, il Dipartimento per le politiche giovanili (POGAS) si pone come il luogo elettivo dell'ascolto e del monitoraggio di questo fenomeno, inserendosi nell'organico e collegiale lavoro delle altre istituzioni coinvolte, a livello locale, nazionale ed europeo, nella promozione delle potenzialità del mondo giovanile, dall'età scolare a quella universitaria e post-universitaria.

La promozione dei valori dello sport costituisce una delle principali iniziative per combattere il disagio giovanile che cerca rifugio nella droga e che spesso affonda le proprie radici nell'abbandono dei ragazzi alla strada in assenza di valide alternative di aggregazione.

Occorre partire dal principio incontestabile che lo sport, o meglio la valorizzazione e la diffusione della pratica e, prim'ancora, della cultura sportiva, costituiscono un efficace antidoto per prevenire comportamenti devianti, troppo spesso rilevati nei minori e negli adolescenti.

La cultura sportiva porta con sé l'educazione al rispetto della regola, al rispetto dell'altro, alla tolleranza, alla competizione, al confronto leale, all'autostima e propone un modello comportamentale positivo, comunque vincente, che è del tutto antinomico e contrapposto all'esempio negativo della dipendenza da sostanze stupefacenti. Basti pensare agli sport di squadra, che responsabilizzano i ragazzi nei confronti dei loro compagni poiché la disattenzione o la diserzione di ciascuno di loro compromettono il risultato generale.

In questa ottica intende muoversi il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, che ha di recente concluso con il Ministro della salute il Protocollo d'intesa «Guadagnare salute» del 19 settembre 2007, finalizzato a favorire l'assunzione di abitudini salutari e a promuovere la diffusione dell'attività motoria e della pratica sportiva, quali fattori fondamentali per accompagnare la crescita dei giovani, per favorire l'inclusione e l'integrazione sociale e per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Le iniziative di informazione e di comunicazione volte a sensibilizzare i giovani sull'importanza di uno stile di vita attivo, a combattere comportamenti connessi all'abuso di bevande alcoliche o al «doping involontario» dovuto all'uso di integratori alimentari e a rafforzare la funzione educativa e sociale dello sport appaiono un efficace strumento di contrasto al fenomeno della tossicodipendenza e di integrazione dei soggetti in condizioni di disagio o marginalità sociale.

Per quanto riguarda il settore del doping, il POGAS intende estendere il contrasto a tale fenomeno andando oltre il mero controllo sull'uso delle sostanze dopanti. Appare infatti prioritaria l'azione di prevenzione e quindi di maggiore informazione dei riflessi nocivi sulla salute derivanti dall'uso delle predette sostanze. Altrettanto importante è la sensibilizzazione di giovani ed adulti sui valori etici dello sport, in particolare quello della lealtà sportiva e della parità di condizioni tra gli atleti, che presuppongono che l'esito della competizione non venga alterato dall'uso di sostanze vietate, idonee ad incidere sulla prestazione agonistica e sulle naturali potenzialità fisiche dell'atleta. Le campagne potranno essere avviate in sinergia con il Ministero della Salute ed il CONI, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto a luglio del 2007, ma anche con le altre Amministrazioni.

La via educativa è riconosciuta, anche a livello internazionale, il migliore mezzo di contrasto al doping tanto da essere tenuta in particolare considerazione, al pari dei controlli analitici, sia dal Codice Mondiale Anti-Doping sia dalla Convenzione internazionale UNESCO contro il doping nello sport adottata a Parigi il 19 ottobre 2005, in corso di ratifica da parte dell'Italia a seguito dell'approvazione del relativo disegno di legge da parte del Governo il 23 maggio 2007 e, successivamente, dai due rami del Parlamento il 14 novembre 2007. A tale fine gli Stati Parte sono stati sensibilizzati ad ampliare l'attività di contrasto attraverso campagne informative ed educative e non solo mediante azioni repressive. L'iter di ratifica della Convenzione è stato piuttosto laborioso in quanto il Codice Mondiale Antidoping riconosce un solo organismo per ogni Stato contraente quale National Anti-Doping Organization, per l'Italia il CONI, il che ha comportato alcune difficoltà nella ripartizione di competenze con la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping, istituita dall'art. 3 della legge n. 367/2000 ed operante presso il Ministero della Salute, per quanto concerne l'effettuazione dei controlli, lo svolgimento delle attività di contrasto al doping e la redazione della lista delle sostanze e pratiche vietate. Un accordo per la ripartizione delle competenze è stato raggiunto con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra il POGAS, il CONI e il Ministero della salute in data 5 settembre 2007. A questo proposito, il POGAS guarda con favore all'istituzione di un «numero verde» che possa orientare gli atleti ed i genitori verso un corretto uso dei farmaci, degli integratori e delle pratiche mediche.

Il 15 novembre 2007, si è tenuta a Madrid la III Conferenza mondiale antidoping, cui hanno partecipato 1500 delegati di 152 Paesi e 28 Ministri dello Sport, per l'adozione del nuovo Codice mondiale

Anti-Doping e la nomina del nuovo Presidente della World Anti-Doping Agency (WADA), allo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale per la lotta al doping, sul presupposto della radicale incompatibilità tra sport e doping.

Nell'ambito della prevenzione si inquadra anche il progetto di responsabilizzazione dei gestori delle palestre nel combattere la diffusione di sostanze dopanti mediante l'attribuzione di un «bollino blu» per le palestre certificate che garantiscano il contrasto all'uso di sostanze nocive.

Tra le iniziative concrete già assunte per arginare l'abuso di bevande alcoliche tra i giovani, va ricordata la sottoscrizione, in data 15 marzo 2007, del codice di autoregolamentazione per la sicurezza stradale, promosso dal Ministro per le politiche giovanili e dal Ministro dell'interno, con il coinvolgimento dei rappresentanti dei produttori di alcolici e quelli dei locali di ritrovo e da ballo, al fine di orientare i giovani alla cultura della responsabilità e della legalità in tema di sicurezza stradale. Al fine di contrastare le «stragi del sabato sera» all'uscita delle discoteche, che colpiscono sempre più frequentemente giovani e giovanissimi, che si mettono alla guida in stato di ebbrezza dovuto all'eccessivo uso di alcol o di sostanze stupefacenti, è stata favorita l'identificazione del «guidatore designato», ossia di colui che, in un gruppo di giovani che si recano insieme in un locale notturno, si impegna a non bere alcolici, beneficiando, a titolo di incentivo, di biglietti omaggio o ridotti per l'ingresso nel locale o di sconti sulle consumazioni analcoliche.

Nel complesso, la fascia di età più colpita dalle conseguenze degli incidenti stradali è quella tra i 25 e i 29 anni. Gli incidenti stradali, infatti, sono la prima causa di morte per i giovani ricompresi nella predetta fascia di età. Peraltro, gli incidenti che presentano il più alto tasso di mortalità avvengono di notte; in particolare gli incidenti del venerdì e sabato notte sono pari a quasi la metà del totale degli incidenti notturni.

Nella stessa direzione è la campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale «la vita non è un optional», promossa il 2 agosto 2007 dal Ministro per le politiche giovanili, il Ministro dell'interno, la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale e i gestori di telefonia mobile TIM, Vodafone, WIND e Tre, che prevede l'invio di diversi milioni di sms ai giovani tra i 18 e i 35 anni con il messaggio «chi beve non guida, chi guida non beve». Per i ragazzi che conservano il messaggio e che, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia, risultano avere un tasso alcolico pari a zero, è prevista la possibilità di partecipare all'estrazione di alcuni premi, tra i quali, i biglietti per assistere a grandi eventi sportivi.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Il Dipartimento per le politiche della famiglia è la struttura deputata alla promozione ed al coordinamento dell'azione del Governo volta a tutelare i diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito.

In particolare il Dipartimento cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, la redazione del Piano nazionale per la famiglia, che costituisce il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia. Inoltre il Dipartimento fornisce supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, che ha, tra l'altro, il compito di predisporre il Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Per quanto concerne in particolare il fenomeno delle tossicodipendenze, si rileva come la fascia di età in cui si entra in rapporto con le sostanze sia quella dell'adolescenza, in cui i giovani vivono all'interno di nuclei familiari, e che il problema, secondo le più recenti statistiche, non riguarda poche famiglie svantaggiate, ma attraversa, con diversa pesantezza, gran parte delle famiglie italiane.

Rientrano quindi a pieno titolo tra gli interventi a favore delle famiglie quelli intesi alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze, attraverso l'integrazione e la messa a sistema di tutte le azioni orientate in questo senso dei diversi soggetti protagonisti: famiglie, scuola, servizi.

In questo senso si segnala l'intesa, stipulata in Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 1, comma 1251, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzata alla riorganizzazione dei consultori familiari, potenziandone il ruolo sociale — di ascolto, prossimità, presa in carico precoce delle situazioni di disagio — nei confronti delle famiglie.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME E ENTI LOCALI

Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, le regioni hanno assunto ampie e articolate competenze in tema di organizzazione dei servizi sociosanitari.

È del tutto evidente, che il contrasto al consumo e all'abuso di sostanze e il trattamento delle dipendenze richiedono un impegno sinergico e una leale collaborazione tra Stato e regioni. Tale impegno, che parte dall'accordo nella definizione dei livelli essenziali di assistenza che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, si allarga a temi quali la promozione della salute e del benessere, il reinserimento sociale e lavorativo e il contrasto all'esclusione sociale.

In questo primo Piano nazionale d'azione contro le droghe, le regioni si impegnano, assieme alle istituzioni centrali a:

creare luoghi di coordinamento stabile, in particolare in accordo con gli enti locali;

contribuire fattivamente alla mappatura delle risorse dedicate al settore;

costruire strumenti regionali di programmazione pluriennale, dando attuazione alle linee progettuali di carattere preventivo, trattamentale-riabilitativo e di riduzione del danno, condivise all'interno del piano stesso;

contribuire ad una migliore comprensione del fenomeno attraverso l'implementazione dei flussi informativi e a valutare adeguatamente le azioni intraprese.

promuovere e valorizzare reti locali impegnate nel contrasto al traffico e spaccio e nell'azione verso gli abusi di droghe

Questo primo piano nazionale, di durata annuale, pone le basi per una programmazione di più ampia portata, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento e la qualità della rete dei servizi e degli interventi nel settore.

08A00982

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008.

Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive. (Deliberazione n. 13/08/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 31 gennaio 2008;

Visti gli articoli 2, 3, 21, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione italiana;

Visti gli articoli 1, 7, 11, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 6;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare i suoi articoli 3, 4 e 34, che delineano quali fondamentali principi dell'informazione, tra gli altri, quelli della lealtà ed imparzialità, della salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità della persona, della tutela dei minori;

Visto l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003, secondo il quale, in particolare:

«1. Tutte le trasmissioni di informazione — dai telegiornali ai programmi di approfondimento — devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza...

.... *omissis*....

4. Considerato che la legge garantisce agli imputati e alla loro difesa di tacere quando loro può nuocere; considerati altresì i vincoli ai quali la legge obbliga i magistrati, sia requirenti che giudicanti nel rapporto con i mezzi di informazione, in tutte le fasi del giudizio; nei programmi della concessionaria del servizio pubblico aventi ad oggetto procedimenti giudiziari in corso, l'esercizio del diritto di cronaca, come l'obbligatorio confronto tra le diverse tesi dovrà essere garantito da soggetti diversi dalle parti che sono coinvolte e si confrontano nel processo. La scelta di questi soggetti — la cui delicatezza è evidente — appartiene esclusivamente alle decisioni dei responsabili dei programmi»;

Visti i codici di autoregolamentazione applicabili alla comunicazione radiotelevisiva, e, in particolare, la «Carta di Treviso sul rapporto Informazione-Minori» del 5 ottobre 1990 e il suo *addendum* del 25 novembre 1995, la «Carta dei doveri del giornalista «sottoscritta dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana in data 8 luglio 1993, la «Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico - RAI» del dicembre 1995, il «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica» (allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Considerato quanto segue:

1. Alcuni programmi televisivi mostrano la tendenza a trasmettere in forma spettacolare vere e proprie ricostruzioni di vicende giudiziarie in corso, impossessandosi di schemi, riti e tesi tipicamente processuali che vengono riprodotti, peraltro, con i tempi, le modalità e il linguaggio propri del mezzo televisivo, i quali si sostituiscono a quelli, ben diversi, del procedimento giurisdizionale. Si crea così un foro «mediatico» alternativo alla sede naturale del processo, dove non si svolge semplicemente un dibattito equilibrato tra le opposte tesi, ma si assiste a una sorta di rappresentazione paraprocessuale, che giunge a volte perfino all'esame analitico e ricapitolativo del materiale probatorio, così da pervenire, con l'immediatezza propria della comunicazione televisiva, ad una sorta di convincimento pubblico, in apparenza degno di fede, sulla fondatezza o meno di una certa ipotesi accusatoria. Tanto più accreditato risulta tale convincimento quanto più, nella percezione di massa, la comunicazione televisiva svolge una sorta di funzione di validazione della realtà. In tal modo la televisione rischia seriamente di sovrapporsi alla funzione della giustizia: e può accadere che effetti «coloriti» o «teoremi giudiziari alternativi» o rappresentazioni suggestive (a volte persino con l'utilizzazione di figuranti) prevalgano sull'obiettiva e comprovata informazione, con il concreto rischio di precostituire presso l'opinione pubblica un preciso giudizio sul caso concreto, basato su una «verità virtuale» che può influire, se non prevalere, sulla «verità processuale», destinata per sua natura ad emergere solo da una laboriosa verifica che richiede tempi più lunghi, portando addirittura, in casi deteriori, a un giustizialismo emotivo e sbrigativo, talora non alieno da tratti morbosi.

2. La tecnica della spettacolarizzazione dei processi, che le trasmissioni televisive utilizzano a fini di audience, amplifica a dismisura la risonanza di iniziative giudiziarie che, per il loro carattere spesso semplicemente prodromico e cautelare, potrebbero nel prosieguo del processo anche rivelarsi infondate e risultare quindi superate, con il rischio della degenerazione della trasmissione in una sorta di «gogna mediatica» a scapito della presunzione di non colpevolezza dell'imputato e, in ultima analisi, della tutela della dignità umana e del diritto al «giusto processo», garantiti dalla nostra Costituzione e dai principi comunitari. E la «gogna mediatica» può diventare già essa stessa una condanna preventiva, inappellabile e indelebile.

3. Il livello di civiltà di uno Stato si misura innanzitutto dal rispetto per la giustizia. E da un sistema giudiziario indipendente ed efficiente. Tuttavia, non si può supplire ai tempi troppo lunghi della giustizia trasferendo il giudizio dalle aule giudiziarie alla televisione, in violazione del canone della centralità del processo, quello vero, quale unica sede deputata dall'ordinamento alla ricerca e all'accertamento della «verità». La cronaca può indubbiamente riferire del processo, ma non può spingersi a crearne un surrogato che, nella pretesa di ricostruire la vicenda delittuosa, ne amplifichi a dismisura e — in un certo senso — ne rinnovi e incrudisca gli effetti lesivi. Il processo deve essere svolto dal giudice competente, l'accusa va sostenuta dal pubblico ministero, la difesa va fatta da avvocati che conoscano il diritto e gli incartamenti processuali: il tutto secondo regole che garantiscano il regolare e appropriato svolgi-

mento del processo e i diritti fondamentali della persona. Non è pertanto ammissibile - e contrasta con gli indirizzi dettati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul pluralismo informativo - che il ruolo di giudici, accusatori e difensori sia svolto da giornalisti o conduttori televisivi o, comunque, da soggetti estranei, senza quelle garanzie che nella cultura giuridica del Paese rappresentano un caposaldo dello Stato di diritto.

4. L'attenzione distorta, insistente e talora parossistica dedicata a taluni pur gravi fatti delittuosi comporta notevoli rischi di alterazione, anche perché l'estremizzazione mediatica dell'indagine nel suo farsi processo da un lato inevitabilmente amplifica le sofferenze della vittima e dei suoi congiunti (trasformando il dolore della persona in spettacolo pubblico, in contrasto con elementari istanze di tutela della persona), e dall'altro enfatizza, spettacolarizzandolo, il ruolo dell'imputato, che esce dall'anonimato per venire oggettivamente proposto come un vero e proprio protagonista della vita sociale «mediatica», con risultati abnormi e talora aberranti, vuoi sul versante della deturpazione dell'immagine vuoi sul versante di un'enfatizzata notorietà che regala a protagonisti negativi una celebrità distorsiva dei valori di una società civile.

5. Né è da escludere o da sottovalutare il pericolo che una siffatta rappresentazione «mediatica» del processo — ispirata più dall'amore per l'audience che dall'amore per la verità in programmi delle principali emittenti televisive che occupano con grande ascolto la prima e la seconda serata — possa influenzare indebitamente il regolare e sereno esercizio della funzione di giustizia. Esiste, in particolare, il pericolo dell'identificazione dell'organo giurisdizionale con la «platea dei telespettatori» che rischia di mettere a repentaglio l'indipendenza psicologica del giudicante (anch'essa valore costituzionalmente rilevante), facendo risentire la pressione di un processo di piazza dei nostri tempi sul processo nella sede giudiziaria.

Con la conseguenza che, quando il processo reale approderà al suo esito giudiziario, la sentenza, se conforme all'esito della rappresentazione televisiva, appaia nient'altro che la tardiva rimasticatura di quell'esito tempestivamente raggiunto e, se difforme, venga contaminata dal sospetto di una distorsione dal giusto esito che, per frange non trascurabili del pubblico, rimane quello del processo celebrato in TV, impressosi ormai nella memoria dei telespettatori.

Per altro verso, un'attenzione sproporzionata a un certo «caso» può determinare una «personalizzazione» delle indagini che competono al giudice, esponendo così il singolo magistrato a tentazioni di protagonismo mediatico (oltre che a rischi personali) e sottoponendolo ad una sovra-pressione che può mettere a repentaglio la correttezza delle dinamiche di funzionamento del processo.

6. La problematica rappresentata, nei suoi molteplici risvolti, è di estrema delicatezza, in quanto in essa confluisce la considerazione di plurimi valori costituzionalmente garantiti: in sintesi, da un lato la libertà di espressione e di opinione, il diritto di informare e di ricevere e comunicare informazioni — comprensivo anche del diritto di cronaca — che costituiscono estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero affermata dall'art. 21 della Costituzione; dall'altra la salvaguardia delle libertà individuali e della tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), nonché il diritto al «giusto processo» tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 47). Il compito di contemperare i contrapposti interessi in gioco è difficile e sfuggente, dovendosi ben ponderare, nella loro relazione reciproca, valori ciascuno di per sé meritevole di considerazione, di rispetto e di tutela.

7. La vigente disciplina delle riprese audiovisive dei dibattimenti (art. 147 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) già fornisce una misura — ed un caveat sulla necessità — di contemperamento degli interessi in gioco: garanzia del diritto di cronaca, ma anche salvaguardia delle personalità individuali. Omologo al diritto di cronaca è il principio della pubblicità delle udienze, immediatamente riconducibile al disposto dell'art. 101 della Costituzione: in un sistema democratico che garantisce la sovranità popolare, e nel quale la giustizia è amministrata in nome del popolo, devono esistere meccanismi di controllo sui modi di esercizio della giurisdizione. Dall'altra parte vi sono però i valori connessi al rispetto di alcune importanti prerogative dell'individuo, tra cui l'onore e la riservatezza. La norma dianzi citata prevede che ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca il giudice, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa audiovisiva del dibattimento, purché non ne derivi un pregiudizio al regolare svolgimento dell'udienza o della decisione. L'autorizzazione può essere data pure senza il consenso delle parti «quando esiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento». Anche quando autorizza la trasmissione, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti e testimoni, periti, consulenti ed altri soggetti presenti, se i medesimi non vi consentono. Infine, non possono essere autorizzate le trasmissioni di processi che si svolgono a «porte chiuse». Secondo autorevole dottrina, la norma testé esaminata non ha fugato i dubbi che il dibattito sulla «cronaca giudiziaria» ha sollevato. Come vi è un interesse sociale alla conoscenza del dibattimento, infatti, vi è anche un interesse generale a non turbare lo svolgimento del processo.

8. La vigente normativa sul sistema radiotelevisivo pone tra i principi fondamentali del settore la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo (inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni), l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e dell'armonico sviluppo dei minori, garantiti dalla Costituzione, dalle regole di base dell'Unione europea, dalle norme e convenzioni internazionali e dalle leggi nazionali. Ne deriva che nell'or-

dinamento della comunicazione i principi rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni — comprensivi certo anche del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, — devono pur sempre conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, e in particolare della dignità della persona; ne discende che a tale rispetto non è possibile derogare neanche nel caso in cui la persona sia sottoposta a procedimento giudiziario o sia stata condannata con sentenza definitiva.

9. Ferma la necessità di evitare ogni menomazione ed ogni ingiustificato limite al diritto di informazione, si ritiene, pertanto, che la rappresentazione in televisione di temi di cronaca giudiziaria non possa reputarsi totalmente esente da regole, ma debba osservare una serie di limiti modali, riconducibili *in primis* all'ambito della deontologia professionale, tali da evitare il rischio che attraverso la spettacolarizzazione di vicende delittuose e giudiziarie vengano compromessi i principi di correttezza, lealtà, equità e completezza dell'informazione, nonché i valori del rispetto della dignità umana e del diritto al «giusto processo».

Considerato che ai sensi dell'art. 7 del «Testo unico della radiotelevisione» l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale e deve garantire il rispetto dei principi ivi recati, la cui osservanza è resa effettiva dall'Autorità attraverso le regole dalla stessa stabilite.

Ritenuta la necessità che — in considerazione della delicatezza e degli aspetti marginali di opinabilità del problema — al soddisfacimento delle esigenze di correttezza della rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive si proceda attraverso un'opportuna e responsabile scelta di autoregolamentazione degli operatori interessati, in considerazione del valore costituzionalmente garantito della libertà di espressione del pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, valore che si traduce nell'esigenza che la democrazia sia basata su una libera opinione pubblica.

Ravvisata, pertanto, l'utilità dell'istituzione di un apposito tavolo tecnico presso l'Autorità con l'obiettivo di promuovere la redazione, da parte degli operatori, di un corpo di regole di autodisciplina in tale materia.

Ritenuta, peraltro, necessaria al corretto dispiegarsi delle dinamiche autoregolamentari l'individuazione di criteri a presidio degli interessi tutelati dalle norme vigenti nella materia.

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di adottare in questa sede un apposito atto di indirizzo sui criteri relativi alle corrette modalità di rappresentazione della materia delle indagini e dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive, anche in vista del successivo impegno autoregolamentare dei soggetti interessati.

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

Delibera:

Art. 1.

Criteri sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive.

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali, e i fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo — ferme la garanzia della libertà d'informazione e del pluralismo dei mezzi di comunicazione nonché la salvaguardia della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni — sono tenuti a garantire l'osservanza dei principi normativi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, rispetto delle libertà e dei diritti individuali, ed in particolare della dignità della persona e della tutela dei minori, in tutte le trasmissioni che hanno ad oggetto la rappresentazione di vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso, quale che sia la fase in cui gli stessi si trovino.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di garantire l'osservanza dei suddetti principi, si attengono, in particolare, ai seguenti criteri:

a) va evitata un'esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e/o artificiosamente suggestiva, anche per le modalità adoperate, delle vicende di giustizia, che non possono in alcun modo divenire oggetto di «processi» condotti fuori dal processo. In particolare vanno evitati «processi mediatici», che, perseguendo il fine di un incremento di audience, rendano difficile al telespettatore l'appropriata comprensione della vicenda e che potrebbero andare a detrimento dei diritti individuali tutelati dalla Costituzione e delle garanzie del «giusto processo;

b) l'informazione, fermo restando il diritto di cronaca, deve fornire notizie con modalità tali da mettere in luce la valenza centrale del processo, celebrato nella sede sua propria, quale luogo deputato alla ricerca e all'accertamento della «verità»: dovranno pertanto essere seguite modalità tali da tenere conto della presunzione di innocenza dell'imputato e dei vari gradi esperibili di giudizio, evitando in particolare che una misura cautelare o una comunicazione di «garanzia» possano rivestire presso l'opinione pubblica un significato e una concludenza che per legge non hanno;

c) la cronaca giudiziaria deve sempre rispettare i principi di obiettività, completezza, correttezza e imparzialità dell'informazione e di tutela della dignità umana, evitando tra l'altro di trasformare il dolore privato in uno spettacolo pubblico che amplifichi le sofferenze delle vittime e rifuggendo da aspetti di spettacolarizzazione suscettibili di portare a qualsivoglia forma di «divizzazione» dell'indagato, dell'imputato o di altri soggetti del processo; deve inoltre porre sempre in essere una tutela rafforzata quando sono coinvolti minori, dei quali va salvaguardato lo sviluppo fisico, psichico e morale;

d) restando salva la facoltà di sviluppare sui temi in esame dibattiti tra soggetti diversi dalle parti del processo nel rispetto del principio del contraddittorio ed assicurando pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti intervenienti, vanno evitate le manipolazioni tese a rappresentare una realtà virtuale del processo tale da ingenerare suggestione o confusione nel telespettatore con nocumento dei principi di lealtà, obiettività e buona fede nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) quando la trasmissione possa inferire sui diritti della persona, l'informazione sulle vicende processuali deve svolgersi in aderenza a principi di «proporzionalità», accordando pertanto alle informative e alle analisi uno spazio equilibratamente commisurato alla presenza e all'entità dell'interesse pubblico leso e raccordando la comunicazione al grado di sviluppo dell'iter giudiziario, e quindi al livello di attendibilità delle indicazioni disponibili sulla verità dei fatti.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, singolarmente o attraverso le proprie associazioni rappresentative, sono invitati a redigere un codice di autoregolamentazione, con il concorso dell'Ordine dei Giornalisti e delle organizzazioni rappresentative delle professionalità della stampa, al fine di individuare regole di autodisciplina idonee a dare concreta attuazione ai principi e ai criteri individuati nel presente atto di indirizzo.

2. L'Autorità, con separato provvedimento, provvederà ad istituire un tavolo tecnico in funzione di promozione ed ausilio rispetto alla elaborazione del codice e alla definizione delle modalità della sua redazione e sottoscrizione.

3. L'Autorità, nell'ambito della propria competenza, uniformerà la propria attività di vigilanza in materia al rispetto delle norme e dei principi richiamati, avendo specifico riguardo alle disposizione del codice di autoregolamentazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Napoli, 31 gennaio 2008

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

08A01072

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2008.

Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo I (obbligo di assicurazione) e Capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 13).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Considerata l'opportunità di determinare il contenuto del modulo di denuncia di sinistro in conformità con i corrispondenti documenti adottati in altri Paesi dell'Unione europea, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore consentendo, in determinati casi, l'utilizzo di tali documenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 143 del Codice delle assicurazioni private;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 127, comma 4, 143, comma 1 e 191, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «coassicuratrice delegataria» o «impresa delegataria»: l'impresa che ha sottoscritto un contratto in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile e

che ha ricevuto delega dalle altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto e nell'interesse delle stesse;

c) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

d) «contratto in coassicurazione»: il contratto relativo all'assicurazione di cui alla lettera *a)* sottoscritto, ai sensi dell'art. 1911 del codice civile, da più imprese di cui alla lettera *f)*, ciascuna per una quota determinata di rischio;

e) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

f) «natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione»: i natanti di cui all'art. 123 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi per i rischi del ramo 12, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

g) «rimorchi»: i veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli con esclusione degli autosnodati ai sensi dell'art. 56, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) «semirimorchi»: i veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

i) «Stati esteri»: gli Stati membri dell'Unione europea o gli Stati aderenti allo spazio economico europeo, nonché gli Stati terzi;

l) «tecniche di vendita a distanza»: qualunque tecnica di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi;

m) «veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione»: i veicoli a motore di cui all'art. 122, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Capo II

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO

SEZIONE I

Disposizioni comuni

Art. 4.

Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è comprovato da apposito certificato di assicurazione rilasciato dall'impresa di assicurazione o, in caso di contratto assunto in coassicurazione, dalla coassicuratrice delegataria.

2. Il contrassegno, consegnato dall'impresa di assicurazione all'atto del rilascio del certificato di assicurazione, è applicato sul veicolo a motore, sul rimorchio e sul semirimorchio cui l'assicurazione si riferisce, nei modi stabiliti dall'art. 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha con sé il certificato di assicurazione e il contrassegno e li esibisce, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti.

Art. 5.

Contratti assunti in coassicurazione

1. Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione, se le imprese coassicuratrici si sono obbligate in solido anziché in proporzione della rispettiva quota ed è stata individuata una coassicuratrice delegataria, sul certificato di assicurazione è indicata la denominazione sociale della sola delegataria, con la indicazione che il contratto è concluso in coassicurazione. Se le imprese coassicuratrici non si sono obbligate in solido e quindi rispondono ciascuna in proporzione della rispettiva quota di rischi assunta, sul certificato di assicurazione sono indicate le denominazioni sociali di tutte le imprese coassicuratrici.

2. Nel contrassegno può, in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.

SEZIONE II

Certificato di assicurazione

Art. 6.

Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore

1. Per i veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione il certificato di assicurazione contiene le seguenti indicazioni:

a) denominazione e sede dell'impresa di assicurazione, il numero di iscrizione nell'albo delle imprese

tenuto dall'ISVAP o negli elenchi annessi a tale albo e le altre indicazioni prescritte dall'art. 2250 del codice civile;

b) nome, ovvero denominazione o ragione sociale o ditta, e domicilio o residenza o sede del contraente;

c) tipo del veicolo;

d) dati della targa o, quando questa non sia prescritta, dati di identificazione del telaio e del motore;

e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;

f) numero del contratto di assicurazione;

g) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario iscritto nella sezione A del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto dalla stessa autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce;

h) generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri, nel caso in cui il certificato di assicurazione sia rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.

2. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. 24 novembre 2001, n. 474 contiene, in sostituzione dei dati indicati al comma 1, lettera *d)*, i dati della targa di prova.

3. Per i veicoli con rimorchio sono rilasciati certificati di assicurazione distinti per la motrice e il rimorchio.

Art. 7.

Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti

1. Per i natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione, il certificato di assicurazione contiene le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, nonché quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 8.

Informazioni facoltative

1. Le imprese riportano eventuali informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'art. 6, comma 1 e nell'art. 7 in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione, in numero e secondo modalità tali da non ingenerare confusione in ordine alla denominazione e sede dell'impresa di assicurazione che presta la garanzia.

SEZIONE III

Contrassegno

Art. 9.

Caratteristiche del contrassegno

1. Il contrassegno è predisposto in conformità al modello di cui all'allegato 1 e contiene le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'impresa di assicurazione;

b) dati della targa per i veicoli a motore, i rimorchi ed i semirimorchi; dati di iscrizione o, in mancanza, marchio e numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova sono indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non è prescritta la targa di riconoscimento sono indicati i dati di identificazione del telaio e del motore;

c) tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione è stipulata con riferimento al motore amovibile di cui all'art. 123 del decreto;

d) giorno, mese ed anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *e)*;

e) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione;

f) generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri nel caso in cui il contrassegno sia rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.

2. Per i rimorchi e i semirimorchi è rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.

SEZIONE IV

Disposizioni speciali

Art. 10.

Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione

1. L'assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, può essere stipulata con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via.

2. Le imprese di assicurazione hanno facoltà di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni e non prorogabile, per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione.

3. Nel caso di stipula delle assicurazioni di cui al comma 2 le imprese rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi idonei all'identificazione del veicolo e del periodo di validità dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo cui si riferisce con le modalità stabilite dall'art. 4, comma 2. Le imprese adottano adeguate procedure per la gestione, in entrata e in uscita, degli stampati relativi a tali assicurazioni.

SEZIONE V

Modalità di rilascio dei documenti

Art. 11.

Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti

1. A norma dell'art. 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine.

2. Durante il periodo di cui al comma 1 è considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la dichiarazione rilasciata dall'impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall'impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio.

3. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2 devono essere desumibili la denominazione dell'impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura.

4. Le imprese di assicurazione per le finalità di cui al comma 2:

a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la dichiarazione;

oppure

b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato.

5. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2:

a) sono applicati sul veicolo al quale si riferiscono con le modalità stabilite dall'art. 4, comma 2, ovvero conservati ai sensi e per le finalità di cui all'art. 4, comma 3.

b) devono avere caratteristiche grafiche e dimensionali tali da consentirne l'applicazione sul veicolo ai sensi della lettera *a)*.

Art. 12.

Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno

1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

2. Le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato e del contrassegno, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di quest'ultimo.

3. Nel caso di deterioramento, il contraente restituisce all'impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato.

4. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, il contraente fornisce all'impresa la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità o, qualora previsto nelle condizioni di polizza, una dichiarazione circa l'evento accaduto.

5. Il rilascio del duplicato è oggetto di registrazione da parte dall'impresa. Sul certificato di assicurazione e sul contrassegno è apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato».

Capo III

DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 13.

Modulo di denuncia di sinistro

1. Il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione è redatto secondo il modello riportato nell'allegato 2 (Constatazione amichevole di incidente denuncia di sinistro).

Art. 14.

Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera

1. Nel caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia, l'obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere purché conformi al modello di cui all'art. 13.

Art. 15.

Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro

1. Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno, nonché in occasione di ogni denuncia di sinistro.

Art. 16.

Altre informazioni

1. Al modulo di cui all'art. 13 è aggiunto un foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell'allegato 2 (altre informazioni), contenente ulteriori informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai sensi dell'art. 135 del decreto.

2. Il modulo di denuncia di cui all'art. 13 mantiene gli effetti previsti dal decreto anche in assenza delle altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Abrogazioni

1. Dal 1° luglio 2008, è abrogato il provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.

Art. 18.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e di cui al Capo III che entrano in vigore il 1° luglio 2008.

2. Fino al 30 giugno 2008 le imprese possono continuare ad utilizzare i documenti assicurativi ed il modulo di denuncia di sinistro redatti rispettivamente secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 ed al Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.

Roma, 6 febbraio 2008

Il Presidente: GIANNINI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DEL MODELLO DI CONTRASSEGNO

Il contrassegno di cui all'art. 127, comma 3 del decreto ed all'art. 8 del presente regolamento ha forma rettangolare, delle seguenti dimensioni, giusta il fac-simile in basso riprodotto:

larghezza mm 80; lunghezza mm 76 (pari a 3 pollici).

Esso comprende una fascia bianca di mm 3, sui lati di mm 76 e di mm 6, sui lati di mm 80.

La stampa è in litografia su carta del peso di gr 70 al metro quadrato.

I colori di stampa devono essere resistenti all'esposizione solare e così distribuiti:

Fregio - colore blu la parte esterna, colore terra di Siena la parte interna;

Fondo - colore giallino;

Testo - colore nero.

Le zone destinate ad essere completate con i dati richiesti debbono essere stampate in millerighe, tipo assegno bancario.

L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

TARGA VEICOLO O DATI [illegible]

TIPO DEL VEICOLO

GIORNO MESE ANNO

SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO

FIRMA DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO 2
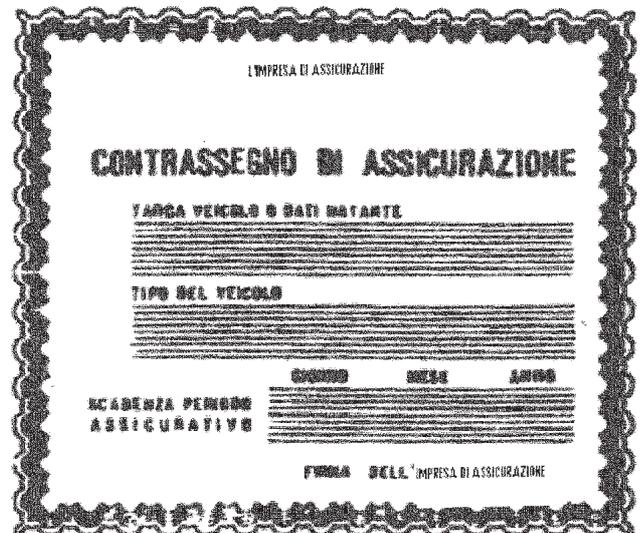
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE DENUNCIA DI SINISTRO

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro (art. 143 D.Lgs. n. 209 del 2005 "Codice delle assicurazioni private")

Se è firmato congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui all'art. 148, comma 1, D.lgs. n. 209 del 2005 e all'art. 8, comma 2, lettera c), D.P.R. n. 254 del 2006

1. data incidente ora | 2. luogo (comune, provincia, via e numero) | 3. feriti anche se lievi no ☐ si ☐ *

4. danni materiali veicoli oltre A e B no ☐ si ☐ * oggetti diversi dai veicoli no ☐ si ☐ *

5. testimoni: cognome, nome, indirizzo, telefono

veicolo A

6. contraente/assicurato
Cognome
Nome
Codice Fiscale / Partita IVA
Indirizzo (comune, provincia, via e numero)
C.A.P. Stato
N. Tel. o E-mail

7. veicolo
A MOTORE | RIMORCHIO
Marca, Tipo
N. di targa o telaio | N. di targa o telaio
Stato d'immatricolazione | Stato d'immatricolazione

8. compagnia d'assicurazione
Denominazione
N. di polizza
N. di Carta Verde
Certificato di assicurazione o Carta Verde
Valido dal al
Agenzia (o ufficio o intermediario)
Denominazione
Indirizzo
Stato
N. Tel. o E-mail
La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: no ☐ si ☐

9. conducente
Cognome
Nome
Data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo (comune, provincia, via e numero)
Stato
N. Tel. o E-mail
Patente N.
Categ. (A, B, ...) valida fino al

10. indicare con una freccia il punto d'urto iniziale del veicolo A

11. danni visibili al veicolo A

14. osservazioni

* in caso di lesioni o di danni materiali a cose diverse dai veicoli A e B indicare, sulla denuncia a tergo, l'identità e l'indirizzo dei danneggiati.

12. circostanze dell'incidente
Mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione (cancellare l'opzione non corretta)

1. in fermata / in sosta
2. ripartiva dopo una sosta / apriva una portiera
3. stava parcheggiando
4. usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale
5. entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale
6. si immetteva in una piazza a senso rotatorio
7. circolava su una piazza a senso rotatorio
8. tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila
9. procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa
10. cambiava fila
11. sorpassava
12. girava a destra
13. girava a sinistra
14. retrocedeva
15. invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso
16. proveniva da destra
17. non aveva osservato i segnali di precedenza o di semaforo rosso

indicare il numero di caselle barrate con una croce

Il presente documento non costituisce un'ammissione di responsabilità bensì una mera rilevazione dell'identità delle persone e dei fatti, per una rapida definizione.

13. grafico dell'incidente al momento dell'urto

15. firma dei conducenti A B

La denuncia non deve essere modificata dopo la firma e la separazione degli esemplari.

veicolo B

6. contraente/assicurato
Cognome
Nome
Codice Fiscale / Partita IVA
Indirizzo (comune, provincia, via e numero)
C.A.P. Stato
N. Tel. o E-mail

7. veicolo
A MOTORE | RIMORCHIO
Marca, Tipo
N. di targa o telaio | N. di targa o telaio
Stato d'immatricolazione | Stato d'immatricolazione

8. compagnia d'assicurazione
Denominazione
N. di polizza
N. di Carta Verde
Certificato di assicurazione o Carta Verde
Valido dal al
Agenzia (o ufficio o intermediario)
Denominazione
Indirizzo
Stato
N. Tel. o E-mail
La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: no ☐ si ☐

9. conducente
Cognome
Nome
Data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo (comune, provincia, via e numero)
Stato
N. Tel. o E-mail
Patente N.
Categ. (A, B, ...) valida fino al

10. indicare con una freccia il punto d'urto iniziale del veicolo B

11. danni visibili al veicolo B

14. osservazioni

Vedere a tergo le dichiarazioni dell'Assicurato

Altre informazioni richieste ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. n. 209 del 2005 "Codice delle assicurazioni private"

C'è stato intervento dell'Autorità? si ☐ no ☐ Quale Autorità è intervenuta? CC ☐ P.S. ☐ VV.UU. ☐

veicolo A	veicolo B
TARGA	TARGA
Testimone: Nome e cognome, Codice fiscale, Indirizzo, Tel.	Testimone: Nome e cognome, Codice fiscale, Indirizzo, Tel.
Testimone: Nome e cognome, Codice fiscale, Indirizzo, Tel.	Testimone: Nome e cognome, Codice fiscale, Indirizzo, Tel.
Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)	Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato)
Nome e cognome o Denominazione sociale	Nome e cognome o Denominazione sociale
Indirizzo (Comune, via e numero)	Indirizzo (Comune, via e numero)
C.A.P. Provincia	C.A.P. Provincia
Luogo e data di nascita	Luogo e data di nascita
Codice fiscale/Partita IVA	Codice fiscale/Partita IVA
Ferito (barrare solo una casella): Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone ☐	Ferito (barrare solo una casella): Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone ☐
Nome e cognome	Nome e cognome
Indirizzo (Comune, via e numero)	Indirizzo (Comune, via e numero)
Luogo e data di nascita	Luogo e data di nascita
Codice fiscale	Codice fiscale
Ricovero Pronto Soccorso si ☐ no ☐	Ricovero Pronto Soccorso si ☐ no ☐
Nome Pronto Soccorso	Nome Pronto Soccorso
Comune	Comune
Ferito (barrare solo una casella): Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone ☐	Ferito (barrare solo una casella): Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone ☐
Nome e cognome	Nome e cognome
Indirizzo (Comune, via e numero)	Indirizzo (Comune, via e numero)
Luogo e data di nascita	Luogo e data di nascita
Codice fiscale	Codice fiscale
Ricovero Pronto Soccorso si ☐ no ☐	Ricovero Pronto Soccorso si ☐ no ☐
Nome Pronto Soccorso	Nome Pronto Soccorso
Comune	Comune

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO

1. Il presente modulo deve, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.

2. Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dagli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni private citato al n. 1: a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all'assicuratore del responsabile ovvero al proprio assicuratore qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui allo stesso art. 149 del Codice delle assicurazioni private e al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006.

3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche dall'altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui all'art. 148, primo comma, del Codice delle assicurazioni private e all'art. 8, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006.

4. Nel compilare il modulo ricordare:

di servirsi per rispondere alle domande:

a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);

b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;

al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;

al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate;

al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.

5. Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovrà compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.

6. Completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio «altre informazioni».

7. Se l'altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purché conforme al presente.

08A01035

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

ORDINANZA 19 novembre 2007.

Programma commissariale di interventi nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004. Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10. Primo accertamento dello stato di attuazione del programma. Interventi a favore delle imprese di pesca e acquicoltura. Individuazione delle risorse e dell'Assessorato competente. (Ordinanza n. 20).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale da ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza che ha colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a decorrere dal 6 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che la Regione Autonoma della Sardegna, per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre del 2004, nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale, ha disposto, con legge Regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, lo stanziamento di € 50.000.000,00 di cui € 10.000.000,00 a titolo di anticipazione, per l'attuazione di interventi programmati dal Commissario delegato per l'emergenza alluvione, con fondi di qualsiasi provenienza, comunitaria, statale, regionale e locale; comunque assegnati o destinati ad interventi correlati alle finalità del superamento dell'emergenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e dell'art. 2, comma 2 della legge Regionale n. 10 del 20 dicembre 2004 il Presidente della Regione, in qualità di commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale, ha provveduto alla predisposizione di un programma complessivo di interventi per il superamento dei danni causati dall'evento alluvionale del dicembre 2004, a valere su diverse fonti finanziarie;

Atteso che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, il Presidente della Regione verifica la congruità degli stanziamenti ed accerta lo stato di attuazione del programma e, nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, indica all'Assessore competente in materia di bilancio, che provvede con proprio decreto, le necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nelle relative unità previsionali di base;

Considerato che, in attuazione del predetto disposto, la giunta regionale, preso atto che le imprese di pesca ed acquicoltura, pur essendo qualificate come imprese agricole, non esercitano attività agricola e non possono, quindi, essere indennizzate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2004 e dalla DGR 1/13 del 18 gennaio 2005 con le procedure di cui al decreto legislativo n. 102/04, all'art. 23 della legge regionale

n. 8/98 nonché accedere alle misure finanziate con fondi comunitari, con deliberazione n. 42/27 del 24 ottobre 2007 ha disposto:

di trattare i danni subiti dalle imprese di pesca e acquacoltura (non indennizzabili ai sensi delle procedure prescritte per le imprese agricole) come danni subiti da attività produttive ai sensi della legge regionale n. 10/04 art. 1, comma 2, lettera *e)* ed *f)* e dell'O.P.C.M. n. 3387/2004 e, pertanto, indennizzabili secondo quanto disposto dalle direttive di attuazione contenute nell'allegato alla D.G.R. n. 1/13 del 18 gennaio 2005;

di modificare le predette direttive di attuazione contenute nell'allegato alla D.G.R. 1/13 del 18 gennaio 2005;

di affidare all'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Servizio territoriale degli enti locali di Cagliari, l'istruttoria relativa all'erogazione dei contributi alle imprese di pesca e acquacoltura per i danni subiti dall'alluvione del dicembre 2004;

di attivare, con riferimento agli stanziamenti necessari per far fronte a tale intervento, le procedure contemplate dall'art. 2, comma 2 della legge Regionale n. 10/2004 e, per l'effetto, autorizzare la variazione compensativa per l'importo di € 831.392,41 fra gli stanziamenti iscritti nelle UPB di spesa degli Assessorati dei lavori pubblici e degli enti locali finanze e urbanistica, rimodulando come segue il riparto dello stanziamento di 50 M€ previsto dalla legge regionale n. 10/2004:

Tipologia interventi	Competenza attuativa	Importo (M€)
L.R. 10/04 art. 1, c.2, lett. *a)*	Assessorato difesa ambiente	7.933.250,35
L.R. 10/04 art. 1, c.2, lett. *b)*	Assessorato lavori pubblici	30.252.587,29
L.R. 10/04 art. 1, c.2, lett. *c), e)* ed *f)*	Assessorato enti locali	11.814.162,36
L.R. 10/04 art. 1, c.2, lett. *d)*	Assessorato dell'agricoltura	
Ordinanza P.C.M. n. 3387/04	Presidenza e assessorati competenti	
	TOTALE . . .	50.000.000,00

dare mandato agli Assessorati dei lavori pubblici e della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Atteso che la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 42/27 del 24 ottobre 2007, per quanto attiene al riparto dello stanziamento di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10 ed alle procedure relative agli interventi contributivi a favore delle imprese di pesca ed acquacoltura, costituisce proposta per l'approvazione da parte del commissario delegato ai sensi e per gli effetti di cui all'O.P.C.M. n. 3387/2004 ed alla legge regionale n. 10/2004 nonché intesa della Regione all'utilizzazione, su disposizione commissariale, della somma di € 10.000.000,00, da effettuare in gestione unificata allo scopo di attuare in modo organico, coordinato e sinergico le azioni previste da entrambe le fonti normative e dispositive;

Ravvisata la necessità, al fine di garantire il rigoroso rispetto dei termini indicati nella predetta delibera della Giunta regionale n. 42/27 del 24 ottobre 2007 per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei suddetti contributi alle imprese di pesca e acquicoltura in accordo con quanto richiesto dalla normativa comunitaria, di dover individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 3387/2004, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura quale struttura di supporto al Servizio Territoriale degli enti locali di Cagliari dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica nella fase istruttoria del procedimento;

Ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, gli interventi contributivi per i danni subiti dalle imprese di pesca e acquacoltura a seguito degli eventi alluvionali del dicembre 2004 - non indennizzabili ai sensi delle procedure prescritte per le imprese agricole - sono trattati come danni subiti da attività produttive ai sensi della legge regionale n. 10/04 art. 1, comma 2, lettera *e)* ed *f)* e dell'O.P.C.M. n. 3387/2004 e sono, pertanto, indennizzabili secondo quanto disposto dalle direttive di attuazione contenute nell'allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005, come modificate dalla deliberazione della giunta regionale n. 42/27 del 18 ottobre 2007, che a tal fine devono intendersi approvate con la presente Ordinanza.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono finanziati con i fondi della legge regionale 20 dicembre 2004 n. 10, ivi compreso lo stanziamento destinato all'anticipazione dei fondi commissariali, nei limiti delle risorse disponibili, pari a € 831.392,41, a seguito della variazione compensativa di cui in premessa, operata ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge.

L'Assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvederà con immediatezza, al fine di garantire il rispetto dei termini del procedimento indicati nella predetta delibera della Giunta regionale n. 42/27 del 24 ottobre 2007, alla predetta variazione compensativa dell'importo di € 831.392,41 fra gli stanziamenti iscritti nelle UPB di spesa degli Assessorati dei lavori pubblici e degli enti locali finanze e urbanistica, rimodulando il riparto dello stanziamento di 50 M€ previsto dalla legge regionale n. 10/2004

Art. 3.

Ai fini del programma commissariale di interventi, per le motivazioni indicate nella parte in premessa della deliberazione della giunta regionale n. 42/27 del 18 ottobre 2007 è approvata la seguente rimodulazione del riparto dello stanziamento di 50 M€ previsto dalla legge regionale n. 10/2004.

Tipologia interventi	Competenza attuativa	Importo (M€)
L.R. 10/04 art. 1, c.2, lett. *a)*	Assessorato difesa ambiente	7.933.250,35
L.R. 10/04 art. 1, c.2, lett. *b)*	Assessorato lavori pubblici	30.252.587,29
L.R. 10/04 art. 1, c.2, lett. *c), e)* ed *f)*	Assessorato enti locali	11.814.162,36
L.R. 10/04 art. 1, c.2, lett. *d)*	Assessorato dell'agricoltura	
Ordinanza P.C.M. n. 3387/04	Presidenza e assessorati competenti	
	TOTALE . . .	50.000.000,00

Art. 4.

Al fine di garantire il rispetto dei termini del procedimento indicati nella predetta delibera della Giunta regionale n. 42/27 del 24 ottobre 2007, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura è individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 3387/2004, quale struttura di supporto nella fase istruttoria del procedimento di cui sopra affidato al servizio degli enti locali di Cagliari dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 19 novembre 2007

Il commissario delegato: SORU

08A01079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Rivalutazione per l'anno 2008 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità).

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari all'1,7 per cento. (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2008).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2008, se spettante nella misura intera, è pari a € 124,89; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € 22.480,91 (per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 - rif. comma 1, art. 65, legge n. 448/1998);

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2008, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 299,53; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 31.223,51.

08A01086

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4688
Yen	157,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,671
Corona danese	7,4538
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74605
Fiorino ungherese	258,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Zloty polacco	3,5800
Nuovo leu romeno	3,6335
Corona svedese	9,4074
Corona slovacca	33,379
Franco svizzero	1,6177
Corona islandese	95,80
Corona norvegese	8,0095
Kuna croata	7,2545
Rublo russo	36,1210
Nuova lira turca	1,7205
Dollaro australiano	1,6263
Real brasiliano	2,5645
Dollaro canadese	1,4670
Yuan cinese	10,5511
Dollaro di Hong Kong	11,4555
Rupia indonesiana	13527,65
Won sudcoreano	1383,24
Peso messicano	15,8669
Ringgit malese	4,7402
Dollaro neozelandese	1,8638
Peso filippino	59,340
Dollaro di Singapore	2,0803
Baht tailandese	45,552
Rand sudafricano	10,9558

Cambi del giorno 6 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4621
Yen	155,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,635
Corona danese	7,4527
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74700
Fiorino ungherese	260,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	3,5960
Nuovo leu romeno	3,6610
Corona svedese	9,4288
Corona slovacca	33,400
Franco svizzero	1,6061
Corona islandese	96,46
Corona norvegese	8,0555
Kuna croata	7,2650
Rublo russo	36,0530
Nuova lira turca	1,7335
Dollaro australiano	1,6315
Real brasiliano	2,5737
Dollaro canadese	1,4705
Yuan cinese	10,5037
Dollaro di Hong Kong	11,4044
Rupia indonesiana	13512,73
Won sudcoreano	1379,64
Peso messicano	15,8383
Ringgit malese	4,7248
Dollaro neozelandese	1,8634
Peso filippino	59,361
Dollaro di Singapore	2,0696
Baht tailandese	45,303
Rand sudafricano	11,1924

Cambi del giorno 7 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4569
Yen	154,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,621
Corona danese	7,4524
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74910
Fiorino ungherese	265,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Zloty polacco	3,6180
Nuovo leu romeno	3,6785
Corona svedese	9,4403
Corona slovacca	33,675
Franco svizzero	1,5985
Corona islandese	97,96
Corona norvegese	8,0700
Kuna croata	7,2720
Rublo russo	36,0085
Nuova lira turca	1,7620
Dollaro australiano	1,6367
Real brasiliano	2,5802
Dollaro canadese	1,4732
Yuan cinese	10,4760
Dollaro di Hong Kong	11,3690
Rupia indonesiana	13464,67
Won sudcoreano	1372,25
Peso messicano	15,7842

Ringgit malese	4,7180
Dollaro neozelandese	1,8565
Peso filippino	59,004
Dollaro di Singapore	2,0650
Baht tailandese	45,750
Rand sudafricano	11,3690

Cambi del giorno 8 febbraio 2008

Dollaro USA	1,4513
Yen	155,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,658
Corona danese	7,4527
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74480
Fiorino ungherese	265,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	3,6161
Nuovo leu romeno	3,6725
Corona svedese	9,4125
Corona slovacca	33,536
Franco svizzero	1,6014
Corona islandese	98,01
Corona norvegese	8,0245
Kuna croata	7,2795
Rublo russo	35,9075
Nuova lira turca	1,7500
Dollaro australiano	1,6233
Real brasiliano	2,5630
Dollaro canadese	1,4537
Yuan cinese	10,4261
Dollaro di Hong Kong	11,3220
Rupia indonesiana	13406,38
Won sudcoreano	1366,69
Peso messicano	15,6472
Ringgit malese	4,6899
Dollaro neozelandese	1,8466
Peso filippino	58,894
Dollaro di Singapore	2,0581
Baht tailandese	45,730
Rand sudafricano	11,3460

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 08A01172 a 08A01175

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Dynaprim 120».

Provvedimento n. 1 del 16 gennaio 2008

Premiscela per alimenti medicamentosi DYNAPRIM 120 nella confezione: confezione da 25 kg - A.I.C. n. 102603026.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena) - via del Commercio, 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità dopo la prima apertura, pari a trenta giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A01030

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tylanox Premix»

Provvedimento n. 2 del 16 gennaio 2008

Medicinale veterinario TYLANOX PREMIX.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102725013;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102725025.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A. con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze). via Gramsci 733 - codice fiscale 00426150488.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo 1 B - n. 7c - trasferimento sito produzione eccetto rilascio dei lotti.

Si autorizza il trasferimento della produzione, eccetto il rilascio dei lotti, presso il sito produttivo Dox-Al Italia S.p.A. con sede in Subiate (Milano), via Mascagni n. 6.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A01031

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tilosina 20% liquido Dox-Al»

Provvedimento n. 3 del 16 gennaio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario TILOSINA 20% LIQUIDO DOX-AL, nelle confezioni:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103361010;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103361022.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive a eccezione del rilascio lotti.

Modifiche consequenziali:

imballaggio secondario;

sito d'imballaggio primario.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti. Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive (produzione, confezionamento primario e secondario) compreso il controllo e il rilascio lotti del prodotto finito dal sito di: Dox-Al Italia S.p.A. di Corezzana (via E. Fermi - Correzzana) al sito: Dox-Al Italia S.p.A. di Subiate (via Mascagni, 6 - Subiate-Milano).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A01032

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Fortekor»

Provvedimento n. 4 del 18 gennaio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario FORTEKOR.

Confezioni:

Fortekor flavour 5 mg - 14 compresse - A.I.C. n. 101962090;

Fortekor flavour 5 mg -28 compresse - A.I.C. n. 101962102;

Fortekor flavour 5 mg - 56 compresse - A.I.C. n. 101962114;

Fortekor flavour 20 mg - 14 compresse - A.I.C. n. 101962126;

Fortekor flavour 20 mg -28 compresse - A.I.C. n. 101962138;

Fortekor flavour 20 mg - 56 compresse - A.I.C. n. 101962140.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), Largo Boccioni 1 - codice fiscale 02384400129.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo 1 B - n. 42a - modifica periodo di validità (prolungamento).

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni della specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità del prodotto finito da 24 a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A01033

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pontinia

Con decreto n. 2074 in data 6 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2007 al reg. n. 4, foglio n. 227 è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il fondo della complessiva superficie di circa mq 2414 con annessi due fabbricati - uno principale articolato su due piani fuori terra - denominato casa cantoniera «Vicari», in comune di Pontinia (Latina), via Quartuccio snc, identificato con i seguenti riferimenti catastali:

N.C.T. comune di Pontinia, foglio n. 73, particelle 16 - 17 - 32;

N.C.E.U. comune di Pontinia, foglio n. 73, particelle 19 - 20 sub 1 - 2,

ricadente nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, non più utile ai fini della bonifica.

08A01075

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lamezia Terme-Sambiase

Con decreto n. 246 in data 10 gennaio 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2007 al reg. n. 4, foglio 225 è trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato l'area di demanio pubblico sita in comune di Lamezia Terme - Sambiase, in provincia di Catanzaro in località «Bivio Bagni», identificata al catasto terreni del comune di Lamezia Terme - Sezione di Sambiase - al foglio 80 - particella n. 553 - della complessiva superficie di mq 19.485, ricadente nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica Piana di S. Eufemia.

08A01078

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Costituzione della delegazione italiana facente parte della Commissione intergovernativa prevista per la costruzione del collegamento ferroviario Trieste-Divaga/Koper - Divaga protocollo d'intenti 28 febbraio 2006.

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2007 è stata nominata la delegazione italiana nella commissione intergovernativa prevista per la costruzione del collegamento ferroviario Trieste-Divaga/Koper - Divaga protocollo d'intenti 28 febbraio 2006.

08A01105

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foille Sole»

Con la determinazione n. aRM - 19/2008-8055 del 5 febbraio 2008 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sanofi-Aventis S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nella confezione indicata:

farmaco: FOILLE SOLE;

confezione: 027546035;

descrizione: spray 20 g.

08A01104

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antiflog»

Con la determinazione n. aRM - 22/2008-211 del 6 febbraio 2008 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta F.I.R.M.A. S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ANTIFLOG;

confezione: 025069030;

descrizione: 10 supposte 20 mg;

farmaco: ANTIFLOG;

confezione: 025069028;

descrizione: «20 mg capsule rigide» 30 capsule;

farmaco: ANTIFLOG;

confezione: 025069016;

descrizione: 30 capsule 10 mg.

08A01102

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oraxim»

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano.

Con la determinazione n. aRM - 23/2008-550 del 6 febbraio 2008 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ORAXIM;

confezione: 027002094;

descrizione: «250mg/5ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

farmaco: ORAXIM;

confezione: 027002082;

descrizione: «250mg/5ml granulato per sospensione orale» flacone 70 ml;

farmaco: ORAXIM;

confezione: 027002017;

descrizione: «125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

08A01103

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ocubrax»

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano.

Con la determinazione n. aRM - 24/2008-4040 del 6 febbraio 2008 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alcon Italia SPA l''autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezion indicate:

farmaco: OCUBRAX;

confezione: 033579018.

descrizione: «0,1% + 0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

08A01101

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione di proroga dei termini del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati numeri 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione.

Con comunicazione pubblicata sul sito dell'Autorità il 15 maggio 2007 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2007, è stato avviato un procedimento di analisi di mercato ex art. 19 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, finalizzato al completamento dell'elenco degli operatori notificati come detentori di un significativo potere di mercato nel mercato della terminazione delle chiamate sulla propria rete fissa ai sensi della delibera n. 417/06/CONS.

La suddetta comunicazione prevede che il procedimento si concluda entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. La comunicazione di avvio del procedimento prevede altresì che i termini di quest'ultimo possono essere prorogati con determinazione motivata.

Con comunicazione pubblicata sul sito dell'Autorità il 6 novembre 2007 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2007, il procedimento in oggetto è stato prorogato, per esigenze istruttorie, di sessanta giorni, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo.

Considerata la necessità di esaminare più approfonditamente alcuni aspetti riguardanti le specificità strutturali degli operatori coinvolti, che potranno emergere nel corso della consultazione pubblica nazionale in corso avviata con la delibera n. 693/07/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 24 gennaio 2008, si rileva l'opportunità di disporre di un periodo ulteriore di tempo al fine di realizzare al meglio gli adempimenti inerenti al procedimento in corso.

In ragione di quanto sopra, si determina che il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla comunicazione di avvio del procedimento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2007, fissato in sessanta giorni dalla pubblicazione della medesima e successivamente prorogato di sessanta giorni con la determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2007, sia prorogato di ulteriori sessanta giorni.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

08A01083

GARANTE PER LA PROTEZIONE PER I DATI PERSONALI

Avviso relativo ai reclami e alle segnalazioni pervenuti entro il 30 aprile 2005

Ai sensi dell'art. 21 del regolamento del Garante per la protezione dei dati personali n. 1/2007, concernente le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna (deliberazione 14 dicembre 2007, n. 65 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2008, n. 7), si informa che i soggetti i quali dimostrino il loro attuale interesse possono presentare all'Autorità, entro il 24 marzo 2008, motivata richiesta di trattazione dei reclami e segnalazioni pervenuti entro il 30 aprile 2005.

Tale richiesta non riguarda i reclami e le segnalazioni di cui si è già esaurito l'esame, o di cui l'Autorità ha già esaminato nel corso del 2006 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i quali l'Autorità è a conoscenza, anche a seguito di sua denuncia, che sui fatti oggetto del reclamo o segnalazione è in corso un procedimento penale.

08A01082

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del Piano regolatore generale del comune di San Pietro Vernotico

La giunta della Regione Puglia con atto n. 80 del 31 gennaio 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il Piano regolatore generale del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).

08A01067

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GORIZIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Unicoro di Brandi Linda & C. snc, con sede in Ronchi dei Legionari (Gorizia), via Capitello 66, già assegnataria del marchio di identificazione 39 GO, ha cessato in data 20 dicembre 2007 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, che ha provveduto alla loro deformazione.

08A01077

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di indentificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività di vendita di materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 569 del 28 dicembre 2007, la Camera di commercio di Arezzo ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal Registro degli assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di registrazione.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
1946 AR	C.R.V. Italia di Cirelli Vittorio	Castiglion F.no, via C. Serristori, 39	1	0
2006 AR	Beligni Gioielli S.r.l.	Cortona, via Gramsci, 62/Y	1	0
2069 AR	Silver Rose S.r.l.	Arezzo, via Monte Cervino, 8/A	3	0
2148 AR	Oro Planet S.n.c.	Subbiano, viale Europa, 35/A	3	0
2230 AR	Iry 88 di Caporali Vasco	Anghiari, loc. Bagnolo, 45	1	0
2242 AR	Argenterie SMI Italia S.r.l.	Arezzo, via F. Baracca, 51/A	2	0
2270 AR	Oro Katia di Pasquini Italo	Arezzo, via Chiarini, 71/F	Mai allestiti	
2281 AR	S.E.F. di Ulivi Francesco	Capolona, via Petrarca, 58	1	0

Per i «punzoni smarriti» si è provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del sopra richiamato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di indentificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 570 del 28 dicembre 2007, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal Registro degli assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
744 AR	Ci-Effe Oro S.r.l.	Castiglion Fibocchi - via G. Galilei, 10	3	2
1886 AR	Orso Preziosi S.r.l.	Monte San Savino - via L. di Toscana, 40	3	1

Per i «punzoni smarriti» si è provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del sopra richiamato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

08A01080-08A01081

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-039) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.